



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 21 giugno 2021 - n. XI/4911

Approvazione dei requisiti e criteri per la predisposizione del bando per il sostegno a progetti di promozione culturale, dello spettacolo dal vivo e cinematografica 2021: sostegno a progetti per la realizzazione di eventi, manifestazioni e spettacoli in ambito culturale 3

Delibera Giunta regionale 21 giugno 2021 - n. XI/4913

Approvazione dei criteri per l'emanazione del bando «Rilancio dei quartieri fieristici lombardi» 12

Delibera Giunta regionale 21 giugno 2021 - n. XI/4920

Approvazione dello schema d'intesa Regione Lombardia – ANCI Lombardia – UNCEM Lombardia sulla distribuzione regionale della quota assegnata a Regione Lombardia del Fondo nazionale per l'associazionismo comunale a valere per l'annualità 2021 23

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

Decreto dirigente unità organizzativa 21 giugno 2021 - n. 8411

Aggiornamento dell'iscrizione all'albo regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza – Sezioni B «Case rifugio», C «Case di accoglienza», di cui al decreto n. 16173/2017, della «Casa di Orientamento Femminile COF onlus» con sede legale a Montano Lucino (CO), via Lucinasco 13 29

Decreto dirigente unità organizzativa 24 giugno 2021 - n. 8652

D.g.r. n. XI/4867 del 14 giugno 2021 approvazione bando per il sostegno dell'ordinaria attività degli enti di terzo settore 33

D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni

Decreto dirigente unità organizzativa 18 giugno 2021 - n. 8391

Bando per l'erogazione di contributi per la manutenzione straordinaria e il recupero dei terrazzamenti e di elementi strutturali del paesaggio agrario nel contesto montano – Bando Terrazzamenti 2020. Rettifica del decreto n. 15988 del 17 dicembre 2020 53

G) PROVVEDIMENTI ALTRI ENTI

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato; di indirizzo - Delibera n. 13 del 21 maggio 2021

Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 13 del 21 maggio 2021 - "Articoli 7 e 13 dell'Accordo Costitutivo. Approvazione del rendiconto 2020." 54

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato; di indirizzo - Delibera n. 14 del 21 maggio 2021

Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 14 del 21 maggio 2021 - "Ratifica della Settima variazione al bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera e) dell'Accordo Costitutivo dell'Agenzia e dell'art. 15 del vigente Regolamento di Contabilità." 55

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato di indirizzo - Delibera n. 15 del 21 maggio 2021

Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 15 del 21 maggio 2021 - "Approvazione variazione n. 2 del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022." 55

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato di indirizzo - Delibera n. 16 del 21 maggio 2021

Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 16 del 21 maggio 2021 - "Approvazione del Piano 2021 - 2023 di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011." 55

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato di indirizzo - Delibera n. 17 del 21 maggio 2021

Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 17 del 21 maggio 2021 - "Articolo 3 dell'Accordo Costitutivo - Aggiornamento del reticolo idrografico di competenza dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po." 55

Serie Ordinaria n. 26 - Lunedì 28 giugno 2021

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato;di indirizzo - Delibera n. 18 del 21 maggio 2021

Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 18 del 21 maggio 2021 - "Ridefinizione parziale strutture dirigenziali e relativi uffici di secondo livello." 56

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato;di indirizzo - Delibera n. 19 del 31 maggio 2021

Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 19 del 31 maggio 2021 - "Proroga dell'incarico del Dott. Ing. Luigi Mille in qualità di Direttore dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po" 56

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato;di indirizzo - Delibera n. 20 del 31 maggio 2021

Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 20 del 31 maggio 2021 - "Attribuzione al Dott. Ing. Luigi Mille dell'incarico presso la Direzione centrale Ragioneria, Bilancio, Acquisti, Patrimonio - Prosecuzione." 56

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 21 giugno 2021 - n. XI/4911

Approvazione dei requisiti e criteri per la predisposizione del bando per il sostegno a progetti di promozione culturale, dello spettacolo dal vivo e cinematografica 2021: sostegno a progetti per la realizzazione di eventi, manifestazioni e spettacoli in ambito culturale

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 7 ottobre 2016 - n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo»;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/64;

Richiamati:

- la d.c.r. XI/1011 del 31 marzo 2020 «Programma triennale per la cultura 2020 - 2022, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - riordino normativo»;
- la d.g.r. XI/4869 del 14 giugno 2021 - Programma operativo annuale per la cultura 2021, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo (a seguito di parere alla commissione consiliare)»;

Valutato che il perdurare del grave stato di crisi che ha colpito il settore culturale a causa dell'applicazione delle misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di agire per sostenere i soggetti che operano nel settore;

Considerato che Regione Lombardia intende:

- promuovere espressioni artistiche e forme di spettacolo dal vivo e di cinema (festival, rassegne, eventi e manifestazioni culturali ecc.);
- sostenere il ritorno a una normalità occupazionale per i professionisti del settore culturale;
- supportare il ritorno alla fruizione culturale da parte del pubblico con particolare attenzione a target specifici (famiglie, giovani ecc.);
- favorire le manifestazioni culturali che coinvolgano più realtà territoriali e costruiscano valide forme di collaborazione;
- valorizzare le realtà territoriali e le iniziative culturali radicate sul territorio, anche in contesti decentrati;
- supportare eventi di arte contemporanea e iniziative innovative e creative promuovere eventi celebrativi di personaggi di rilievo storico legati alla Lombardia;

Considerato, altresì, che Regione Lombardia intende sostenere progetti di qualità e innovativi, realizzati in presenza e/o a distanza che mirino a promuovere la produzione, la realizzazione e la diffusione di attività culturali, di spettacolo dal vivo e del cinema favorendo anche l'avvicinamento sociale in contesto di distanziamento fisico attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, utilizzando le risorse finanziarie pari a € 1.280.000,00 a valere sul bilancio regionale anni 2021 e 2022 sui seguenti capitoli di spesa:

bilancio 2021

- € 900.000,00 a valere sul cap. 5.02.104.12083;
- € 60.000,00 a valere sul cap. 5.02.104.12082;

bilancio 2022

- € 300.000,00 a valere sul cap. 5.02.104.12083;
- € 20.000,00 a valere sul cap. 5.02.104.12082;

Verificato che tale somma potrà essere incrementata in base alle domande pervenute e in base a rientri ed economie derivanti da altre misure della Direzione e che a seguito delle domande pervenute e valutate ammissibili saranno effettuate le necessarie compensazioni relativamente al corretto stanziamento delle risorse in base al piano dei conti a seconda della natura giuridica dei beneficiari;

Richiamate le d.g.r.n. X/5500 del 2 agosto 2016, n. X/6000 del 19 dicembre 2016 e n. X/6642 del 29 maggio 2017 e il decreto n. 7754 del 30 maggio 2019 relativi alla determinazione e strumenti di supporto per semplificazione dei bandi regionali;

Ritenuto pertanto di approvare i requisiti e i criteri per la predisposizione del «Bando per il sostegno a progetti di promozione culturale, dello spettacolo dal vivo e cinematografica 2021: sostegno a progetti per la realizzazione di eventi, manifestazioni e spettacoli in ambito culturale» per l'erogazione di contributi a fa-

vore di soggetti di diritto privato, così come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente pro tempore della U.O. Attività Culturali integrate, Arti Performative e Autonomia l'adozione del «Bando per il sostegno a progetti di promozione culturale, dello spettacolo dal vivo e cinematografica 2021: sostegno a progetti per la realizzazione di eventi, manifestazioni e spettacoli in ambito culturale» ai sensi della l.r. 25/2016;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2023;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- le Linee guida approvate dal Coordinamento tecnico Stato Regioni e Province Autonome per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

Richiamata la d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/3992 «Proroga della scadenza della misura di aiuto SA.49905 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018-2020» e conferma di tutti gli ulteriori elementi della misura approvata con d.g.r. X/7551/2017»;

Vista la Comunicazione SANI2 per i regimi in esenzione effettuata in data 16 dicembre 2020 - con il seguente titolo di aiuto: «Proroga della scadenza della misura di aiuto SA.49905 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018-2020» e conferma di tutti gli ulteriori elementi della misura approvata con d.g.r. X/7551/2017», registrata con numero SA.60324;

Considerato che per le attività di promozione culturale, dello spettacolo dal vivo e cinematografica potranno essere presentati, sul bando che sarà adottato a seguito dell'approvazione della presente delibera, progetti culturali con differenti dimensioni, localizzazione e bacino di utenza e che sarà dunque necessario valutare caso per caso il regime di aiuti applicabile;

Considerato che le attività relative ai progetti di cui al punto precedente:

1. potranno avere rilevanza non economica o non incidere, nemmeno potenzialmente, sugli scambi degli Stati Membri, perché sostengono la fruizione e la partecipazione all'offerta culturale delle comunità locali e presuppongono una capacità di richiamare un'utenza esclusivamente di prossimità; e pertanto non rilevano ai sensi della normativa europea degli aiuti di Stato;
2. potranno svolgere attività economica e, per dimensione e portata degli eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presupporre anche la capacità di richiamare un'utenza non di prossimità; e pertanto i relativi aiuti dovranno essere adottati e attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 come aiuti in esenzione, in tal caso:
 - gli stessi saranno concessi per le attività previste dall'art. 53 par. 2 lett. a), c), d), e) ed f) e nella forma di aiuti al funzionamento (par. 3 lett. b) dell'art. 53), per le spese ammissibili dal paragrafo 5 dello stesso art. 53;
 - come previsto dal paragrafo 8 dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 - per gli aiuti inferiori a 2 milioni di euro, l'importo massimo dell'aiuto potrà essere fissato all'80% dei costi ammissibili nei casi in cui sia presente almeno il 20% di cofinanziamento privato;

Considerato che, con riferimento al finanziamento dei progetti di promozione educativa e culturale le iniziative aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 2 del punto precedente saranno adottate e attuate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 53 solo nei casi in cui il contributo richiesto ai partecipanti delle attività culturali, per coprire una frazione del costo effettivo, modifichi il carattere non economico delle stesse; a tale proposito sarà individuata nel 50% la soglia massima di contributo privato, derivante dai costi sostenuti da visitatori, da

Serie Ordinaria n. 26 - Lunedì 28 giugno 2021

utenti o attraverso altri mezzi commerciali, oltre la quale le attività finanziate assumono un carattere economico;

Considerato altresì che con riferimento al finanziamento dei progetti dello spettacolo dal vivo per le iniziative aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 2 dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 651/2014 si terranno in considerazione le Linee guida approvate dal Coordinamento tecnico Stato Regioni e Province Autonome, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

Valutato che:

- i finanziamenti in esenzione saranno concessi per le attività previste dall'art. 53 par. 2 lett. a) e nella forma di aiuti all'investimento (par. 3 lett. a) dell'art. 53) per le spese ammissibili dal par. 4 lett. a) e d) dello stesso art. 53;
- come previsto dal par. 8 dell'art. 53 del Regolamento n. 651/2014, per gli aiuti che non superano 2 milioni di euro, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80% dei costi ammissibili nei casi in cui sia presente almeno il 20% di cofinanziamento privato;
- non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 in quanto applicabili, né erogati alle imprese su cui pende un ordine di recupero di aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

Dato atto che i soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile;

Dato atto che:

- attraverso la verifica della certificazione tramite RNA, non saranno erogati contributi alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015;
- sarà possibile cumulare gli aiuti in esenzione nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Preso atto che il Dirigente pro tempore della U.O. Attività culturali integrate, Arti performative e Autonomia provvederà all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e ss.mm.ii. in tema di registro nazionale aiuti;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i requisiti e i criteri per la predisposizione del «Bando per il sostegno a progetti di promozione culturale, dello spettacolo dal vivo e cinematografica 2021: sostegno a progetti per la realizzazione di eventi, manifestazioni e spettacoli in ambito culturale» per l'erogazione di contributi a favore di soggetti di diritto privato, così come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di sostenere progetti di promozione culturale, dello spettacolo dal vivo e cinematografica da realizzarsi o realizzati nel 2021, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, utilizzando le risorse finanziarie pari a € 1.280.000,00 appostate sul bilancio regionale anni 2021 e 2022 sui seguenti capitoli di spesa:

bilancio 2021

- € 900.000,00 a valere sul cap. 5.02.104.12083;
- € 60.000,00 a valere sul cap. 5.02.104.12082;

bilancio 2022

- € 300.000,00 a valere sul cap. 5.02.104.12083;
- € 20.000,00 a valere sul cap. 5.02.104.12082;

3. di stabilire che tale somma potrà essere incrementata in base alle domande pervenute e in base a rientri ed economie derivanti da altre misure della Direzione e che a seguito delle domande pervenute e valutate ammissibili saranno effettuate le necessarie compensazioni relativamente al corretto stanziamento delle risorse in base al piano dei conti a seconda della natura giuridica dei beneficiari;

4. che in sede istruttoria dei progetti presentati, sarà valutato caso per caso se gli stessi siano configurabili come aiuti di Stato. Qualora il progetto presentato sia configurabile, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato, il contributo sarà concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato Europeo;

5. di stabilire che i finanziamenti a favore di soggetti che svolgono attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri, saranno assegnati ed attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 art. 1 - 12 ed art. 53 e della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7551 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018-2020» comunicata alla Commissione UE (numero SA.49905) - SA.60324;

6. di demandare al Dirigente pro tempore della U.O. Attività Culturali integrate, Arti Performative e Autonomia l'adozione del bando e l'attuazione degli adempimenti di cui agli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di pubblicare il presente atto sul portale Bandi Online - www.bandiregione.lombardia.it e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ALLEGATO A

TITOLO	APPROVAZIONE DEI REQUISITI E CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI PROMOZIONE CULTURALE, DELLO SPETTACOLO DAL VIVO E CINEMATOGRAFICA 2021: sostegno a progetti per la realizzazione di eventi, manifestazioni e spettacoli in ambito culturale
---------------	--

FINALITA'	<p>Regione Lombardia ha sempre riconosciuto la cultura come fattore di coinvolgimento sociale dei cittadini e di sviluppo economico del territorio di appartenenza.</p> <p>Quindi, anche quest'anno, visto il perdurare della situazione emergenziale legata alla diffusione del virus COVID19, la Direzione Generale Autonomia e Cultura, in continuità con le misure adottate nel 2020, intende sostenere progetti di qualità e innovativi, realizzati o da realizzarsi in presenza e/o a distanza che mirino a promuovere la produzione, la realizzazione e la diffusione di attività culturali, di spettacolo dal vivo e del cinema, favorendo anche l'avvicinamento sociale in contesto di distanziamento fisico.</p> <p>Questo bando intende sostenere la ripresa e la resilienza delle attività culturali, con particolare attenzione ai progetti che abbiano lo scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • promuovere espressioni artistiche e forme di spettacolo dal vivo e di cinema (festival, rassegne, eventi e manifestazioni culturali ecc.) • sostenere il ritorno a una normalità occupazionale per i professionisti del settore culturale • supportare il ritorno alla fruizione culturale da parte del pubblico con particolare attenzione a target specifici (famiglie, giovani ecc.) • favorire le manifestazioni culturali che coinvolgano più realtà territoriali e costruiscano valide forme di collaborazione • valorizzare le realtà territoriali e le iniziative culturali radicate sul territorio, anche in contesti decentrati • supportare eventi di arte contemporanea e iniziative innovative e creative • promuovere eventi celebrativi di personaggi di rilievo storico legati alla Lombardia
R.A. DEL PRS XI LGS.	<p>Risultati attesi:</p> <p>102.2 Econ. 5.2 Sostegno all'attività di produzione, promozione, diffusione e alla realizzazione di iniziative e manifestazioni volte alla valorizzazione dello spettacolo dal vivo e delle attività cinematografiche e audiovisive</p> <p>103.2 Econ. 5.2 - Sostegno della promozione, conoscenza e divulgazione degli eventi e delle attività culturali realizzate dagli operatori culturali e da enti, associazioni e fondazioni partecipate da Regione</p>
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Potranno presentare domanda di contributo i seguenti soggetti in coerenza con l'art. 36 l.r. 25/2016:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - enti, associazioni e fondazioni e altri soggetti di diritto privato che operino in ambito culturale senza fine di lucro o con l'obbligo statutario di reinvestire gli utili nell'attività di impresa - enti, associazioni e fondazioni e altri soggetti di diritto privato (compresi enti ecclesiastici e imprese) che gestiscono sale cinematografiche <p>I soggetti sopra elencati devono possedere almeno una sede operativa in Lombardia, devono essere legalmente costituiti da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando, devono avere nello statuto finalità coerenti con il progetto.</p> <p>Per la categoria delle imprese sono ammissibili le micro, piccole e medie imprese (comprese le ditte individuali), mentre sono escluse le grandi imprese.</p> <p><u>Non potranno presentare domanda di contributo</u> i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - enti locali singoli o associati (Province lombarde; Comuni e Città Metropolitane lombarde; Comunità montane lombarde, Unioni di comuni lombarde); - enti pubblici; - enti rientranti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica); - siti Unesco; - archivi storici; - biblioteche e sistemi bibliotecari; - titolari o gestori di raccolte museali o musei; coordinatori di sistemi museali locali; promotori di reti regionali di musei; - Istituzioni culturali di interesse regionale e nazionale, ecomusei; - associazioni sportive dilettantistiche; - enti partecipati da Regione Lombardia; - università, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie; - soggetti di produzione e/o distribuzione cinematografica; - soggetti che svolgono prevalentemente attività di scuola di teatro, musica, danza e cinema; - soggetti che hanno ricevuto contributi regionali sulla base di iniziative triennali/biennali e che risulteranno beneficiari di contributo anche per l'anno 2021 (produzione teatrale, festival di musica e danza di rilevanza regionale, teatri di tradizione per le attività di alto valore artistico, Centro nazionale di produzione della danza lombardo Dance Haus Più); - soggetti beneficiari di contributo per lo stesso progetto su altro bando regionale nell'anno 2021 <p>Ulteriori eventuali requisiti generali e specifici saranno stabiliti nel bando.</p>
--	--

	Ogni soggetto richiedente potrà presentare <u>una sola domanda di contributo</u> al bando.
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Iniziative, eventi e manifestazioni culturali, di spettacolo e cinematografiche da realizzarsi nel 2021 in presenza, ponendo particolare attenzione alle misure di sicurezza e/o da proporre o proposte a distanza attraverso adeguati supporti digitali.</p> <p>Tipologie di interventi: spettacoli, performance, rassegne e festival di musica, di danza, di cinema e di circo contemporaneo, eventi e festival letterari, visite guidate e itinerari guidati, incontri, seminari e convegni, laboratori e progetti educativi, mostre.</p> <p>I progetti, per essere considerati ammissibili, dovranno avere un costo complessivo minimo pari a 50.000 euro (per la linea 1) e pari a 10.000 (per la linea 2)</p>
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>Le risorse finanziarie ammontano a complessivi € 1.280.000,00 a valere sul bilancio regionale anni 2021 e 2022, salvo eventuale successiva integrazione. così suddivise sulle due linee previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 780.000 sulla Linea 1 - € 500.000 sulla Linea 2 <p>Eventuali risorse residue assegnate a una delle due linee sopra indicate e non utilizzate saranno destinate all'altra linea, scorrendo le graduatorie dei progetti ammissibili non finanziati.</p>
FONTE DI FINANZIAMENTO	<p>Risorse regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 900.000 a valere sul cap. 5.02.104.12083 del Bilancio 2021; - € 60.000 a valere sul cap. 5.02.104.12082 del Bilancio 2021; - € 300.000 a valere sul cap. 5.02.104.12083 del Bilancio 2022; - € 20.000 a valere sul cap. 5.02.104.12082 del Bilancio 2022. <p>A seguito delle domande pervenute e valutate ammissibili saranno effettuate le necessarie compensazioni relativamente al corretto stanziamento delle risorse in base al piano dei conti a seconda della natura giuridica dei beneficiari.</p> <p>Eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili saranno utilizzate scorrendo le graduatorie dei progetti ammessi non finanziati.</p>
SOGGETTO GESTORE	Regione Lombardia
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Il contributo è concesso da Regione Lombardia interamente a titolo di contributo a fondo perduto.</p> <p>Le soglie minime e massime di contributo sono:</p> <p>Linea 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minima: euro 15.000

	<ul style="list-style-type: none"> - Massima: euro 30.000 <p>Linea 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minima: euro 5.000 - Massima: euro 15.000 <p>Il contributo assegnato potrà risultare inferiore a quanto richiesto. In ogni caso non potrà essere superiore al 50% del costo del progetto indicato nella domanda e il soggetto richiedente dovrà garantire la copertura della quota non finanziata da Regione Lombardia. Inoltre, il contributo regionale non dovrà superare quanto necessario per coprire la differenza tra uscite ed entrate del budget di progetto (disavanzo). Il finanziamento regionale potrà risultare uguale o inferiore al disavanzo.</p>
<p>REGIME DI AIUTO DI STATO</p>	<p>Sarà valutato caso per caso se i progetti presentati siano configurabili, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato.</p> <p>Per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo, si terranno in considerazione le Linee guida approvate dal Coordinamento tecnico Stato Regioni e Province Autonome, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Qualora il progetto presentato sia configurabile, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato, il contributo di cui al presente Ambito è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato Europeo. In tali casi saranno concessi contributi per le attività previste dall'art. 53 par. 2 lett. a), c) d) ed e) e nella forma di aiuti al funzionamento (par. 3 lett. b) dell'art. 53), per le spese ammissibili dal paragrafo 5 dello stesso art. 53.</p> <p>Come previsto dal paragrafo 7 dell'art. 53 del Regolamento n. 651/2014, l'importo dell'aiuto non supererà quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione. Ciò è garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.</p> <p>Sarà possibile cumulare gli aiuti in esenzione nel rispetto dell'art. 8 del regolamento.</p> <p>Per il finanziamento delle altre attività, in sede istruttoria, sulla base dei progetti presentati, dovrà essere valutato caso per caso se gli stessi presuppongano la capacità di richiamare un'utenza non di prossimità.</p> <p>Nei casi in cui i progetti presentassero tale capacità e l'attività dei soggetti richiedenti il contributo regionale si configurasse come economica, i relativi aiuti saranno adottati nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014, art. 53 e della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato 2016/C 262/01.</p> <p>In particolare i finanziamenti saranno concessi come aiuto in esenzione per le attività previste dall'art. 53 par. 2 lett. a), c), d), e), f) e nella forma di aiuti al funzionamento per le spese ammissibili di cui al par. 5 dello stesso art. 53. Ai fini della valutazione economica, saranno considerati i casi in cui l'attività dei soggetti sia finanziata per oltre il 50% da entrate derivanti dai contributi</p>

	<p>dei visitatori o degli utenti o attraverso altri mezzi commerciali e abbiano la capacità di sottrarre utenti o visitatori a offerte analoghe in altri Stati membri. In tal caso, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 53 par. 8, l'agevolazione finanziaria complessivamente assegnata, costituita da tutti i contributi e finanziamenti pubblici per la realizzazione del progetto, non potrà in ogni caso superare l'80% delle entrate. La verifica del limite massimo dell'80% relativo all'aiuto pubblico, sarà effettuata, in fase di rendicontazione, considerando sia il contributo regionale a fondo perduto, sia eventuali ulteriori contributi pubblici. Pertanto, in fase di predisposizione del piano finanziario del progetto, il soggetto richiedente dovrà tenere conto del rispetto di tale limite.</p> <p>Ai fini dell'ammissibilità sono esclusi i soggetti che si trovino in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 in quanto applicabile.</p> <p>Ai fini dell'erogazione dei contributi sarà verificato che i soggetti non siano destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589.</p>
SPESE AMMISSIBILI	<p>Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle direttamente imputabili al progetto e potranno riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costi di realizzazione del progetto e di ospitalità • Costi del personale • Costi di promozione e comunicazione • Costi per interventi di carattere non strutturale volti al miglioramento degli spazi e dei luoghi di realizzazione del progetto al fine di garantire la sicurezza sanitaria dei luoghi stessi per artisti, operatori e pubblico • Costi di funzionamento della struttura (esclusivamente riferite al progetto, entro la percentuale massima del 10% del costo totale dello stesso) <p>Le spese devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imputate al soggetto beneficiario • riferite ad attività realizzate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 • comprensive o al netto di IVA in relazione al regime fiscale del beneficiario • strettamente correlate alla realizzazione del progetto e coerenti con le attività indicate

TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Procedura valutativa a graduatoria.
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma regionale BandiOnline.</p> <p>L'istruttoria e la valutazione dei progetti saranno effettuate, previa verifica delle condizioni di ammissibilità, da un Nucleo di valutazione costituito da funzionari e dirigenti della Direzione Generale Autonomia e Cultura nominato con apposito decreto del Direttore Generale.</p> <p>I criteri di valutazione sono i seguenti:</p> <p><i>Relativi al Soggetto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacità di operare in rete intesa come capacità a operare in collaborazione tra più soggetti e in modalità coordinate su di un progetto comune • Capacità di resilienza, intesa come capacità di dare continuità alle attività con modalità alternative nel periodo di chiusura forzata dovuta al perdurare della situazione emergenziale • Esperienza pregressa nella realizzazione di progetti culturali in linea con quello presentato <p><i>Relativi al Progetto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualità della proposta progettuale, relativamente all'efficacia della programmazione, alla qualità artistica e professionale, alla presenza di elementi innovativi nell'offerta; capacità di creare valore aggiunto al territorio di riferimento • Azioni rivolte ad intercettare specifici target di utenti e strategie di coinvolgimento del pubblico • Coerenza del budget di spesa con il progetto presentato e con le finalità del bando e sostenibilità finanziaria (presenza di sponsorizzazioni e/o contributi pubblici e/o privati) <p>Ai progetti valutati secondo i sopradetti criteri, che avranno ottenuto il punteggio minimo richiesto, potrà essere assegnata una premialità attinente alla seguente priorità relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • iniziative che promuovono personaggi di rilievo storico legati alla Lombardia <p>A seguito dell'applicazione dei criteri di valutazione saranno definite due graduatorie di merito (una per ciascuna linea del bando) in base al punteggio ottenuto. Saranno finanziati i soggetti che otterranno un punteggio uguale o superiore al punteggio minimo richiesto, che sarà stabilito nel bando.</p> <p>Verrà poi assegnato ai beneficiari risultati ammissibili un contributo la cui entità verrà determinata in base al punteggio ottenuto e al costo complessivo del progetto.</p>

	Il procedimento di valutazione e di assegnazione dei contributi si concluderà entro 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura del Bando.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità: 75% a titolo di acconto, contestualmente all'assegnazione dei contributi ai singoli beneficiari 25% a saldo, previa presentazione della rendicontazione dei progetti

Serie Ordinaria n. 26 - Lunedì 28 giugno 2021

D.g.r. 21 giugno 2021 - n. XI/4913
Approvazione dei criteri per l'emanazione del bando «Rilancio dei quartieri fieristici lombardi»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. n. 6 del 2 febbraio 2010 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» che disciplina, tra l'altro, le competenze della Regione in materia fieristica, ed in particolare l'art. 147 «Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale», secondo cui la Regione può concorrere a sostenere, attraverso la concessione di contributi in conto capitale, progetti di qualificazione dei centri fieristici, progetti di infrastrutturazione e di delocalizzazione dei centri;
- il regolamento regionale n. 5 del 12 aprile 2003 di attuazione della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 «Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo» e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina, tra l'altro, i requisiti minimi per il riconoscimento ai quartieri fieristici della qualifica internazionale, nazionale e regionale e le modalità per la verifica e il controllo di tali requisiti;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo, approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, che individua tra le proprie priorità lo sviluppo dell'innovazione e della competitività dei quartieri fieristici e delle manifestazioni lombarde;

Viste inoltre:

- l'ordinanza del Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, del 23 febbraio 2020, contenente misure urgenti per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in Lombardia, che disponeva, tra l'altro, la chiusura delle manifestazioni fieristiche;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 573 del 29 giugno 2020, che consentiva la riapertura delle fiere a partire dal 1° luglio 2020, approvando contestualmente le linee guida per la riapertura di tali attività economiche, contenenti, tra l'altro, le misure di prevenzione e contenimento del contagio da adottare nel settore fieristico;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale», che disponeva il divieto allo svolgimento di sagre, fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi;
- il decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 che, all'art. 7, dispone che sia nuovamente consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza delle fiere;

Considerato che:

- nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le fiere sono state tra le prime attività a cui è stata imposta la chiusura e tra le ultime a riaprire, non potendosi in particolare svolgere, in Lombardia, nel periodo da febbraio a luglio 2020, e che, a seguito della rinnovata crescita del numero dei contagi, sono state sottoposte ad una nuova chiusura a partire da novembre 2020 fino a giugno 2021;
- tale lunga e forzata chiusura ha comportato, in Lombardia, la sospensione, il rinvio, l'annullamento o la trasformazione da evento in presenza a evento solo digitale di una larga parte delle manifestazioni, con grave pregiudizio economico non solo per i relativi soggetti organizzatori ma anche per i quartieri fieristici che li avrebbero dovuti ospitare, i quali hanno visto la drastica riduzione dei propri ricavi a fronte del permanere di rilevanti costi fissi legati alla gestione e manutenzione delle strutture;
- in una audizione alla Camera dei Deputati in data 03 novembre 2020, il presidente di AEFI, Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, principale associazione italiana di categoria per i quartieri fieristici, ha stimato la perdita di fatturato dei propri associati a causa dell'emergenza epidemiologica e delle connesse sospensioni forzate di attività nella percentuale del 70-80% del fatturato medio anno, per un importo in termini assoluti a livello nazionale che supera il miliardo di euro;
- i quartieri fieristici regionali, grazie agli eventi che ospitano, generano un ampio indotto sul territorio, sia diretto, considerando tutte le imprese e i servizi connessi con le manifestazioni (allestitori, fornitori, personale di stand, ma anche alberghi e trasporti locali), sia indiretto, tenendo anche conto degli effetti del turismo business su commercio, ristorazione, intrattenimento e attrazioni artistiche e monumentali;
- tali quartieri, anche nel prevedibile scenario futuro di ripre-

sa dalla crisi, continuano a rappresentare un fondamentale volano di sviluppo e attrattività per il territorio che li ospita, nonché una piattaforma commerciale di business per le imprese;

- appare necessario garantire la sopravvivenza e la continuità dei quartieri fieristici, sostenendoli nel superamento della fase presente di difficoltà economica e finanziaria, nonché promuovere il loro rilancio e consolidamento nella fase post-emergenziale, per assicurare il loro contributo futuro allo sviluppo economico del nostro territorio;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di promuovere una misura dedicata ai soggetti proprietari e gestori di quartieri fieristici riconosciuti di livello internazionale, nazionale e regionale e destinata sia al ristoro delle perdite subite nel periodo dell'emergenza epidemiologica sia al rilancio del proprio modello di business;

Ritenuto quindi di approvare i criteri per l'emanazione del bando «Rilancio dei quartieri fieristici lombardi», come dettagliati all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con una dotazione finanziaria di € 12.000.000,00;

Dato atto che la suddetta dotazione trova copertura finanziaria a valere sul capitolo 14.01.104.14796 dell'esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii.;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021 ed introducendo la sezione 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti»;
- la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando a 10.000.000,00 euro, rispetto al previgente limite di 3.000.000 euro, l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti, di cui alla sezione 3.12 del «Quadro temporaneo»;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal d.l. 22 marzo 2021 n. 41, convertito con legge 69/2021, ed in particolare:

- il capo II «Regime quadro della disciplina degli aiuti», oggetto di notifica alla Commissione Europea, a copertura degli aiuti concessi da tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 60 bis, che consente a Regioni e Province Autonome di adottare misure di aiuto ai sensi della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea C. (2020)

1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e al suddetto articolo;

- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;

Viste:

- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 autorizza la richiesta di proroga dell'aiuto di Stato SA.57021;
- la Decisione C(2020) 9300 final del 15 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59827 autorizza l'introduzione, nel predetto Regime Quadro, della misura prevista dalla sezione 3.12 del Quadro temporaneo, relativa agli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti, ed in particolare le condizioni di compatibilità di cui ai punti da 27 a 32;
- la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021, con cui la Commissione, con l'aiuto SA.62495, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-59655-59827, recependo la proroga del termine di validità al 31 dicembre 2021 e l'innalzamento a 10.000.000,00 euro l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti;

Stabilito, pertanto, che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-59827-62495 e in particolare della sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 60 bis del d.l. 34/2020 e s.m.i.;

Stabilito che tali aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto:

- coprono i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo (Periodo Ammissibile);
- non possono superare l'importo complessivo 10 milioni di euro per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021;
- non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019;
- non possono essere concessi alle imprese che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente, mentre possono essere concessi alle imprese in stato di liquidazione volontaria o in concordato preventivo in continuità;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essersi trovate in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Verificato che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 per l'aiuto SA.62495 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA - CAR» n. 17496;

Stabilito di demandare al competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico:

- l'emanazione del bando e l'adozione di tutti gli ulteriori atti attuativi del presente provvedimento;
- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 10.000.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Acquisito il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, nella seduta del 15 giugno 2021;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Viste:

Serie Ordinaria n. 26 - Lunedì 28 giugno 2021

- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;
- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri per l'emanazione del bando «Rilancio dei quartieri fieristici lombardi», come dettagliati all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con una dotazione finanziaria di € 12.000.000,00;

2. di stabilire che la suddetta dotazione trova copertura finanziaria a valere sul capitolo 14.01.104.14796 dell'esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

3. di prevedere che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-59827-62495 e in particolare della sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 60 bis del d.l. 34/2020 e s.m.i., fino ad un importo massimo di 10.000.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

4. di demandare al competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico:

- l'emanazione del bando e l'adozione di tutti gli ulteriori atti attuativi del presente provvedimento;
- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 10.000.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale www.bandiregione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato 1

TITOLO	RILANCIO DEI QUARTIERI FIERISTICI LOMBARDI
FINALITÀ	<p>Sostenere i quartieri fieristici lombardi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • superare l'impatto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ristorando le perdite subite nel corso dell'emergenza a seguito della sospensione forzata delle attività o del loro svolgimento in condizioni di contesto difficili; • rilanciare in maniera strutturale il proprio modello di business, puntando sulla differenziazione della attività, sull'ampliamento della gamma di servizi offerti ed eventi ospitati e sulla collaborazione con gli altri quartieri fieristici.
R.A. DEL PRS X Lgs.	Econ.14.01 R.A. 48 Promozione del sistema fieristico lombardo
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Potranno presentare domanda soggetti proprietari o gestori di quartieri fieristici riconosciuti di livello internazionale, nazionale e regionale.</p> <p>Tali soggetti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essere iscritti al Registro delle Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio territorialmente competente ed essere in stato di attività, ovvero avere una partita IVA attiva come risultante dall'Anagrafe Tributaria; • Non rientrare nell'elenco delle Amministrazioni Pubbliche predisposto dall'ISTAT; • Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente (sono ammissibili i soggetti in liquidazione volontaria o in concordato preventivo in continuità); • Non essersi trovati in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019; • Non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi anti mafia)

	<p>per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs.;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aver subito nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 agosto 2021 ("Periodo Ammissibile") un calo di fatturato (voce del Conto Economico A.1 "Ricavi delle vendite e delle prestazioni") di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019. <p>I soggetti richiedenti possono presentare domanda per un Periodo Ammissibile più breve, purché compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2021.</p> <p>Il calo del fatturato deve essere verificato confrontando i periodi interessati del 2020 e del 2021 col rispettivo periodo del 2019, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il periodo 1° marzo 2020 – 31 dicembre 2020 in confronto col periodo 1° marzo 2019 – 31 dicembre 2019; • il periodo 1° gennaio 2021 – 31 agosto 2021 in confronto col periodo 1° gennaio 2019 – 31 agosto 2019. <p>I requisiti di ammissibilità dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e fino all'erogazione del contributo.</p> <p>All'atto dell'erogazione del contributo, sarà inoltre verificato che i soggetti beneficiari siano in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).</p>
<p>DOTAZIONE FINANZIARIA</p>	<p>Dotazione complessiva: € 12.000.000.</p> <p>Regione Lombardia si riserva di rifinanziare la misura con ulteriori risorse.</p>
<p>REGIME DI AIUTO DI STATO</p>	<p>Gli aiuti di cui al presente atto sono inquadrati nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-59827-62495 e in particolare nella sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e all'art. 60 bis decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.</p>

	<p>L'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 o in una parte di tale periodo ("Periodo ammissibile"). L'importo complessivo degli aiuti concessi a norma della sezione 3.12 della citata Comunicazione non può superare 10 milioni di euro per impresa.</p> <p>Gli aiuti nell'ambito della presente misura non sono cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.</p> <p>Gli aiuti possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34</p> <p>Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019.</p>
<p>TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE</p>	<p>L'aiuto consta di un contributo a fondo perduto, concesso in rapporto ai costi fissi non coperti nel Periodo Ammissibile selezionato, nelle seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 70% dei costi fissi non coperti, per le imprese di medie e grandi dimensioni, secondo la definizione di cui all' Allegato 1 del Regolamento UE 651/2014; • 90% dei costi fissi non coperti, per le imprese di micro e piccole dimensioni, secondo la definizione di cui all' Allegato 1 del Regolamento UE 651/2014. <p>Rispetto alla presente singola misura, l'importo massimo dell'aiuto concesso non può superare € 3.000.000,00 per impresa. Resta ferma la soglia generale di massimo € 10.000.000,00 per impresa percepibili complessivamente a valere sulla sezione 3.12 del Quadro temporaneo, ai sensi di altre misure anche di altri Enti concedenti.</p> <p>Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il Periodo Ammissibile che non sono coperti dagli</p>

utili (vale a dire le entrate meno i costi variabili) durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee o sostegno da altre fonti.

A tal fine, le **perdite subite dalle imprese in base al loro conto profitti e perdite durante il "Periodo Ammissibile"** sono considerate costi fissi non coperti.

Non devono essere considerati, al fine del calcolo delle perdite nel Periodo Ammissibile:

- Le perdite per riduzione di valore una tantum;
- I costi fissi non coperti per cui siano stati ottenuti altri aiuti ai sensi della sezione 3.12 della Comunicazione 1863/2020, salvo laddove tali aiuti ottenuti siano inferiori all'intensità di aiuto massima concedibile, nel qual caso potrà essere ottenuto un aiuto sulla presente misura pari alla differenza non ottenuta;
- I costi in relazione ai quali siano stati ottenuti altri aiuti a qualsiasi titolo, fatto salvo quanto specificato al punto precedente.

I soggetti richiedenti dovranno compilare uno "Schema di calcolo delle perdite e del contributo concedibile" appositamente predisposto in fase di emanazione del bando attuativo.

Nel calcolo delle perdite, costi e ricavi dovranno essere imputati sulla base del principio della competenza economica.

Le perdite subite nel Periodo Ammissibile fino al 31 maggio 2021 dovranno essere **confermate da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze**.

Le perdite subite nel Periodo Ammissibile dal 1° giugno 2021 fino al 31 agosto 2021 potranno essere **oggetto di una stima previsionale** da parte del soggetto richiedente. In tal caso, l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati, anch'essi da confermare da parte di un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili. L'agevolazione già erogata eventualmente eccedente l'importo finale dell'aiuto dovrà essere restituita.

Rispetto all'importo massimo concedibile calcolato in base alle perdite, l'aiuto sarà concesso come segue:

	<ul style="list-style-type: none"> • il 100% dell'importo massimo concedibile, laddove il soggetto richiedente presenti contestualmente alla domanda di contributo anche una idea progettuale di sviluppo del quartiere fieristico; • il 50% dell'importo massimo concedibile, laddove non venga presentata alcuna idea progettuale.
<p>PROGETTI DI SVILUPPO DEL QUARTIERE FIERISTICO</p>	<p>Insieme alla domanda di agevolazione, il soggetto richiedente può presentare una idea progettuale di sviluppo del quartiere fieristico, da finalizzare al raggiungimento dei seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La riqualificazione e l'adeguamento delle strutture; • La diversificazione delle attività, dei servizi offerti e degli eventi ospitati, in aggiunta alla attività fieristica in senso stretto; • L'incremento dell'utilizzo degli spazi, in termini di giorni di occupazione all'anno e di tasso di rotazione degli spazi (mq venduti / mq superficie disponibile); • L'aumento dei ricavi e degli utili; • La cooperazione e la sinergia tra quartieri fieristici lombardi; • Il consolidamento patrimoniale dell'impresa. <p>I progetti potranno contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investimenti strutturali sui quartieri, al fine di adeguarli e predisporli per erogare servizi differenti o migliori o per renderli più efficienti ed abbattere i costi di gestione; • Attività per lo sviluppo del business, quali promozione e marketing, formazione, ricerca di partner imprenditoriali, acquisizione di nuovi eventi e format da replicare, eventi di promozione ed animazione del territorio (es: fuori salone), al fine di aumentare i servizi offerti e gli eventi ospitati, anche diversificandone la tipologia (es: momenti formativi o di orientamento al lavoro, incubatori di impresa, spazi per associazioni...). <p>L'idea progettuale dovrà includere una descrizione di massima dei contenuti degli interventi, del loro costo e dei tempi di realizzazione.</p> <p>L'idea progettuale dovrà successivamente essere declinata in un progetto di dettaglio, sulla base di un apposito provvedimento attuativo del presente atto, da emanare successivamente alla raccolta delle idee progettuali, che definisca contenuti specifici, procedure e modalità di valutazione e monitoraggio.</p>

	<p>La spesa per gli interventi previsti dalle idee progettuali dovrà essere almeno pari al doppio dell'importo della quota dell'aiuto vincolata alla realizzazione del progetto. Qualora l'importo della spesa preventivata sia inferiore al doppio dell'importo dell'aiuto vincolato al progetto, questo sarà proporzionalmente ridotto.</p> <p>Sono ammissibili i progetti la cui realizzazione sia avviata successivamente alla data di approvazione del presente provvedimento.</p>
<p>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p>	<p>Le domande dovranno essere presentate in via telematica tramite il sistema Bandi Online.</p> <p>I tempi e le esatte modalità di presentazione delle domande saranno definiti dai provvedimenti attuativi del presente atto.</p> <p>Per ogni quartiere riconosciuto può essere presentata una sola domanda.</p> <p>Nel caso in cui il soggetto proprietario e il soggetto gestore del medesimo quartiere siano due soggetti giuridici distinti, potrà essere presentata una sola domanda, con riferimento alle perdite direttamente sostenute dallo specifico soggetto richiedente.</p>
<p>TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA, ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE</p>	<p>Tutte le domande presentate che risultino formalmente ammissibili saranno ammesse per la quota del 50% da erogare contestualmente alla concessione.</p> <p>Qualora, insieme alla domanda di aiuto, sia stata presentata anche una idea progettuale di sviluppo del quartiere, tali idee progettuali saranno oggetto di una istruttoria di ammissibilità finalizzata a verificare la coerenza generale con le finalità della misura. Tutte le domande le cui idee progettuali siano state giudicate coerenti saranno ammesse anche per la restante quota del 50%.</p> <p>Qualora la dotazione finanziaria della misura non risultasse sufficiente a finanziare interamente tutte le domande ammissibili, l'aiuto concesso sarà ridotto nella medesima proporzione per tutte le domande.</p>

L'istruttoria di ammissibilità formale sarà effettuata a cura della competente Unità Organizzativa della Giunta regionale della Lombardia.

Le attività di istruttoria e la concessione degli aiuti si concluderanno **entro 60 giorni** dal termine per la presentazione delle domande.

Successivamente alla concessione degli aiuti, i soggetti beneficiari che abbiano presentato una idea progettuale ammissibile **saranno invitati, sulla base delle indicazioni riportate in un successivo apposito atto, a presentare un progetto di dettaglio.**

I progetti di dettaglio saranno sottoposti ad una valutazione di merito, effettuata a cura di un apposito Nucleo di Valutazione. Il Nucleo di Valutazione attribuirà a ciascun progetto presentato un **punteggio da 0 a 100**. Sono valutati come ammissibili i progetti che abbiano ottenuto una valutazione **non inferiore a 60**.

I progetti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri, da dettagliare coi provvedimenti attuativi del presente atto:

- Qualità dell'analisi del contesto competitivo e degli ambiti di sviluppo del quartiere
- Livello di definizione degli interventi previsti e delle relative previsioni sullo sviluppo delle attività e sui risultati conseguibili;
- Livello di differenziazione delle attività e dei servizi offerti;
- Possibilità di cooperazione e sinergia con altri quartieri fieristici territoriali lombardi;
- Entità della compartecipazione finanziaria dei soci o di altri partner investitori.

Il raggiungimento di una valutazione almeno sufficiente del progetto è **condizione necessaria per conservare il titolo all'erogazione della seconda quota del 50% dell'aiuto vincolata allo sviluppo del quartiere.**

In caso di ammissione del progetto di sviluppo, i soggetti beneficiari si dovranno impegnare, nell'ambito dei prodotti e della comunicazione relativi al progetto, a valorizzazione l'immagine di Regione Lombardia applicando le indicazioni generali contenute nel Brand book di cui alla DGR 7710/2018, secondo le indicazioni di dettaglio da definire nei provvedimenti attuativi del presente atto.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	I contributi saranno erogati da Regione Lombardia come segue: <ul style="list-style-type: none">• 50% dell'importo dell'aiuto contestualmente alla concessione dello stesso;• 50% dell'importo, in tranche da definire con i provvedimenti attuativi del presente atto, a fronte della realizzazione del progetto di sviluppo del quartiere fieristico.
---	--

D.g.r. 21 giugno 2021 - n. XI/4920
Approvazione dello schema d'intesa Regione Lombardia - ANCI Lombardia - UNCEM Lombardia sulla distribuzione regionale della quota assegnata a Regione Lombardia del Fondo nazionale per l'associazionismo comunale a valere per l'annualità 2021

LA GIUNTA REGIONALE

Vista l'intesa n. 936 del 1° marzo 2006 «Intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, attuativa dell'intesa sancita con atto 873 del 28 luglio 2005. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, 131» con la quale, in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni, Province autonome e Enti locali, sono stati stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse per le quali la legge dello Stato prevede una specifica destinazione, diretta alle Unioni di Comuni e Comunità Montane, gestite direttamente dalle Regioni, secondo le loro discipline, nel rispetto di tale destinazione e sono stati specificati tra l'altro:

- i criteri di riparto delle risorse tra le regioni;
- i requisiti cui dovranno attenersi le discipline normative regionali;
- le modalità in base alle quali la Conferenza Unificata individua le regioni le cui discipline normative corrispondono ai requisiti per la gestione regionale delle risorse statali;

Dato atto che:

- Regione Lombardia con nota del 27 gennaio 2021, n° di prof. V1.2021.0001536, ha richiesto allo Stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dell'Intesa, la propria partecipazione al riparto delle risorse statali mediante regionalizzazione dei fondi statali a sostegno dell'associazionismo comunale, per l'anno 2021;
- la Conferenza Unificata, con deliberazione n. 19 del 25 marzo 2021, ha individuato la Regione Lombardia come regione che partecipa al riparto delle risorse statali ai sensi dell'articolo 4, comma 2 dell'Intesa;
- lo Stato, con comunicazione del 19 maggio 2021, pubblicata sul sito web del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale, ha comunicato di aver provveduto ad effettuare la ripartizione del contributo erariale in materia assegnando, a favore della Regione Lombardia, per l'anno 2021, l'importo complessivo di euro 5.086.481,08;

Visto l'art. 20 ter (Regionalizzazione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale) della l.r. 19/2008, «Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali», con il quale è stato disposto, tra l'altro, che «con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sono stabiliti termini, criteri e modalità per la presentazione delle domande di contributo a valere sulle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, di cui all'intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in Conferenza Unificata, e per l'erogazione delle stesse risorse, in caso di relativa regionalizzazione, agli enti di cui all'articolo 19, comma 1, anche in deroga alle disposizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 20, comma 1»;

Preso atto altresì che l'Intesa n. 936 del 1° marzo 2006 all'articolo 5, «Concertazione regioni-enti locali per l'applicazione della presente intesa» prevede al c. 2 che le Regioni possano addivenire a «eventuali accordi assunti con le rappresentanze degli enti locali»;

Considerato che la Regione riconosce e promuove il ruolo delle autonomie locali e funzionali e ispira la sua azione legislativa e amministrativa al principio di sussidiarietà e pone a fondamento della propria attività di governo il principio della leale collaborazione con gli enti locali; incentiva e disciplina l'esercizio in forma associata delle funzioni di più enti, anche attraverso la valorizzazione delle comunità montane e in particolare dei comuni di piccole dimensioni e di quelli situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate come sancito dagli artt. 3 e 4 dello Statuto di Autonomia di Regione Lombardia;

Ritenuto pertanto di procedere per l'anno 2021 all'approvazione di uno schema di Intesa tra Regione Lombardia, ANCI Lombardia ed UNCEM Lombardia, al fine di individuare gli indirizzi sulla base dei quali la Giunta regionale può procedere a stabilire termini, criteri e modalità per la presentazione delle domande di contributo a valere sulle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale per la distribuzione regionale

della quota assegnata del fondo nazionale per l'associazionismo comunale;

Preso atto che in data 25 maggio 2021, nell'ambito del Tavolo di confronto tra Regione Lombardia, ANCI Lombardia ed UNCEM Lombardia sullo schema d'Intesa per la distribuzione regionale della quota assegnata a Regione Lombardia del fondo nazionale per l'associazionismo comunale a valere per l'annualità 2021, è stata presentata dall'Assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni una proposta che è stata approvata dai Presidenti di ANCI Lombardia ed UNCEM Lombardia a mezzo di successive comunicazioni dell'11 giugno 2021;

Ritenuto di riservarsi una successiva valutazione, in raccordo con ANCI e UNCEM circa l'opportunità di rinnovare per il 2022 la richiesta di partecipazione al riparto delle risorse statali mediante regionalizzazione dei fondi statali a sostegno dell'associazionismo comunale, anche in relazione alla possibile riduzione della percentuale di accesso della Regione Lombardia al monte delle risorse statali a causa della contrazione delle risorse disponibili in spesa corrente;

Rilevato che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema d'intesa tra Regione Lombardia, ANCI Lombardia ed UNCEM Lombardia «INTESA SULLA DISTRIBUZIONE REGIONALE DELLA QUOTA ASSEGNATA A REGIONE LOMBARDIA DEL FONDO NAZIONALE PER L'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE A VALERE PER L'ANNUALITÀ 2021» di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2. di dare atto che la copertura degli oneri finanziari dell'intesa di cui al punto precedente si farà fronte con le risorse statali di cui al capitolo 18.01.104.12779, pari ad Euro 5.086.481,08;

3. di autorizzare, alla sottoscrizione della succitata intesa, l'Assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni;

4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ . _____

ALLEGATO 1**REGIONE LOMBARDIA – ANCI LOMBARDIA – UNCEM LOMBARDIA****INTESA SULLA DISTRIBUZIONE REGIONALE DELLA QUOTA ASSEGNATA A REGIONE LOMBARDIA DEL FONDO NAZIONALE PER L'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE A VALERE PER L'ANNUALITA' 2021****Premesso che**

- la Regione riconosce e promuove il ruolo delle autonomie locali e funzionali, ispira la sua azione legislativa e amministrativa al principio di sussidiarietà e pone a fondamento della propria attività di governo il principio della leale collaborazione con gli enti locali;
- la Regione incentiva e disciplina l'esercizio in forma associata delle funzioni di più enti, anche attraverso la valorizzazione delle Comunità Montane e dei Comuni, in particolare, quelli di piccole dimensioni e di quelli situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate come sancito dagli artt. 3 e 4 dello Statuto di Autonomia di Regione Lombardia;
- la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni, alle Province e alle Comunità Montane, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative ivi comprese le Unioni di Comuni, ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali;
- con l'Intesa n. 936 del 1° marzo 2006 "*Intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, attuativa dell'intesa sancita con atto 873 del 28 luglio 2005. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, 131*" in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni, Province autonome e Enti locali, sono stati stabiliti i criteri in base ai quali distribuire le risorse per le quali la legge dello Stato prevede una specifica destinazione, a favore delle Unioni di Comuni e Comunità Montane e le risorse che sono gestite direttamente dalle Regioni, secondo le loro discipline nel rispetto di tale destinazione e sono stati specificati, tra l'altro:
 - i criteri di riparto delle risorse tra le regioni;
 - i requisiti cui dovranno attenersi le discipline normative regionali;
 - le modalità in base alle quali la Conferenza Unificata individua le regioni le cui discipline normative corrispondono ai requisiti per la gestione regionale delle risorse statali;

- Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dell'Intesa, con comunicazione recante *“Regionalizzazione dei fondi statali a sostegno dell'associazionismo comunale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'Intesa CU Rep. 936 del 1° marzo 2006”* del 27 gennaio 2021, n° di prot. V1.2021.0001536, ha richiesto alla Conferenza Unificata la propria partecipazione al riparto delle risorse statali mediante regionalizzazione dei fondi statali per l'associazionismo comunale per l'anno 2020;
- la Conferenza Unificata ha individuato la Regione Lombardia quale Regione che partecipa al riparto delle risorse statali ai sensi dell'articolo 4, comma 2 dell'Intesa;
- la precitata Intesa del 2006, all'articolo 5, *“Concertazione regione – enti locali per l'applicazione della presente Intesa”* prevede al c. 2 che le Regioni possano addivenire a *“eventuali accordi assunti con le rappresentanze degli enti locali”*.

Considerato che

- Regione Lombardia, ANCI e UNCEM sostengono la gestione associata di funzioni e servizi comunali esercitata dalle Unioni e dalle Comunità Montane e si pongono come obiettivo comune la valorizzazione, l'efficacia e l'efficienza della gestione associata;
- Con l'Intesa stipulata il 23 luglio 2020, Repertorio n° 12595 – RCC dell'8/09/2020, Regione Lombardia, ha concordato la distribuzione regionale della quota assegnata del fondo nazionale per l'associazionismo comunale con Anci Lombardia ed UNCEM Lombardia, in quanto rappresentanti delle istanze degli enti locali relativamente all'annualità 2020;

tutto ciò premesso e considerato,

Tra Regione Lombardia, Anci Lombardia e UNCEM Lombardia

si condivide quanto segue:

1) Regionalizzazione del fondo nazionale per l'associazionismo comunale

Si dà atto della richiesta del 27 gennaio 2021, inoltrata da Regione Lombardia alla Conferenza Unificata per rinnovare anche nel 2021 la regionalizzazione del fondo nazionale per l'associazionismo comunale.

2) Gestione dei fondi statali regionalizzati

Preso atto che nel 2020 i fondi statali sono stati assegnati sulla base delle previsioni della Deliberazione della Giunta Regionale XI/3561 del 14/09/2020, i criteri di riferimento per l'annualità 2021 sono i seguenti:

- a) fondi statali da assegnare alle Comunità Montane e alle Unioni di Comuni non iscritte al Registro delle Unioni di Comuni Lombarde: quota percentuale pari al **30,14 %**
- b) fondi statali da assegnare alle Unioni di Comuni Lombarde: quota percentuale pari al **69,86 %**
- c) con Deliberazione della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 20 ter (Regionalizzazione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale) della LR 19/2008, sarà definita la metodologia per la gestione di ambedue le ripartizioni percentuali di cui al punto a) e b) del presente articolo, dei fondi statali regionalizzati, al fine di garantirne l'erogazione a tutte le Unioni di Comuni e alle Comunità Montane, già costituite alla data di apertura delle domande di COSTARGA 2021, che associano almeno due programmi per due comuni aderenti;

Nel 2021, i fondi statali regionalizzati saranno erogati nelle percentuali che saranno definite in occasione dell'accordo per tale annualità, fatta salva la decisione di prorogare la presente intesa, di comune accordo tra le parti.

3) Indirizzi da adottare nella metodologia prevista al punto 2.c)

I fondi statali regionalizzati saranno erogati ispirandosi alle regole statali definite dal decreto del Ministero dell'Interno del 1° ottobre 2004, riservando una somma minima di € 2.000 a tutte le GA aventi diritto al contributo.

A tal fine si considereranno:

- a) la popolazione legale dell'Unione dei Comuni e dei Comuni associati alle Comunità Montane;

- b) il numero di Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni o Comuni che abbiano delegato la Comunità Montana all'esercizio dei servizi/programmi in forma associata per almeno due Comuni;
- c) i servizi/programmi esercitati in forma associata per almeno due programmi;
- d) le spese impegnate e rendicontate per singolo servizio/programma con riferimento all'annualità precedente alla domanda;
- e) per le Comunità Montane, solo le spese impegnate e rendicontate per singolo servizio/programma svolto in forma associata delegato dai Comuni;
- f) per le Unioni di Comuni costituite nel 2021, o per le Unioni di Comuni, costituite nel 2020 che non hanno approvato il bilancio di previsione e pertanto non dispongono del conto consuntivo 2020, sarà considerata la sommatoria degli impegni del titolo I (Spese correnti) e II (Spese in conto capitale) assunti dai Comuni aderenti nell'annualità precedente alla presentazione della domanda, per singolo servizio/programma associato;

4) Impegni di Regione Lombardia

Regione Lombardia si impegna a:

- 1) bandire ed erogare la quota assegnata a Regione Lombardia del fondo statale regionalizzato entro il 30 novembre del corrente anno;
- 2) prevedere che gli atti regionali che contemplino contributi ai Comuni, individuino le Unioni e le Comunità Montane come soggetti prioritari dei benefici, riservando loro una quota parte di tali contributi regionali;
- 3) valorizzare tutti gli interventi economici sostenuti da Regione Lombardia sia per le attività di formazione rivolte agli operatori e dipendenti degli Enti Locali in Gestione Associata, che per le attività connesse alla realizzazione e gestione dell'applicazione web a disposizione delle Gestioni Associate per la presentazione delle domande di contributo; tale impegno è finalizzato ad aumentare il complesso delle risorse regionali, specificatamente destinate alla gestione associata di servizi comunali da parte di Unioni di Comuni e Comunità Montane, affinché sia incrementata la quota di fondi statali per l'associazionismo comunale spettante a Regione Lombardia nell'anno successivo;

- 4) finanziare i fondi regionali per l'associazionismo comunale per il biennio 2021/2022 con un importo almeno pari allo stanziamento per l'anno 2020, compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale;

5) Attività congiunta di Regione Lombardia, ANCI Lombardia e UNCEM Lombardia successiva alla sottoscrizione della presente Intesa.

Regione Lombardia, ANCI Lombardia e UNCEM Lombardia si impegnano a:

- a) avviare un monitoraggio congiunto del fondo nazionale per l'associazionismo comunale al fine di poter stabilizzare la regionalizzazione del fondo nazionale a decorrere dal 2022, strumento utile per rinnovare la metodologia di ripartizione tra le regioni dei fondi statali;
- b) avviare un'attività di ricerca su parametri finanziari e di qualità dei servizi associati con particolare riferimento alle Unioni e Comunità Montane.

Milano, li _____

Regione Lombardia _____

ANCI Lombardia _____

UNCEM Lombardia _____

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

D.d.u.o. 21 giugno 2021 - n. 8411

Aggiornamento dell'iscrizione all'albo regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza - Sezioni B «Case rifugio», C «Case di accoglienza», di cui al decreto n. 16173/2017, della «Casa di Orientamento Femminile COF onlus» con sede legale a Montano Lucino (CO), via Lucinasco 13

LA DIRIGENTE DELLA U.O.
FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ
E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Vista la legge regionale 3 luglio 2012, n. 11 «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza» che all'art. 3 dispone l'istituzione dell'Albo regionale dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio e delle Case di Accoglienza con delibera della Giunta regionale;

Vista la d.g.r.n. X/6712 del 14 giugno 2017, «Istituzione dell'Albo regionale dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio e delle Case di Accoglienza di cui all'art. 3 della l.r. 3 luglio 2012, n. 11», con la quale si è istituito l'Albo suddiviso in tre sezioni contraddistinte in A, B e C, nelle quali iscrivere, rispettivamente, i Centri Antiviolenza, le Case Rifugio e le Case di Accoglienza, e si sono approvati i requisiti e le procedure di iscrizione, nonché le modalità di gestione dell'Albo;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 9431/2017: «*Determinazioni in merito alle procedure di iscrizione all'Albo regionale dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio e delle Case di Accoglienza*»;
- il d.d.u.o. n. 11402/2017: «*Rettifica per errore materiale del decreto n. 9431 del 31 luglio 2017: Determinazioni in merito alle procedure di iscrizione all'Albo regionale dei Centri antiviolenza, Case rifugio e Case di accoglienza*»;

Considerato che, in data 28 settembre 2017 con note Prof. n. J1.2017.0027223 e Prof. n. J1.2017.0027226, la «Casa di Orientamento Femminile COF Onlus», (C.F.GMBRLL50H54C388J) ha presentato domanda per l'iscrizione nelle sezioni B «Case Rifugio» e sezione C «Case di Accoglienza» dell'Albo Regionale dei Centri Antiviolenza, delle case rifugio e delle case accoglienza;

Dato atto che con decreto n. 16173 del 16 dicembre 2017 si è proceduto all'iscrizione della «Casa di Orientamento Femminile COF Onlus», (C.F.GMBRLL50H54C388J), con sede legale a Milano in Via A. Lusardi n. 7, nella sezione B «Case rifugio» (numero 6) e nella sezione C «Case di accoglienza» (numero 4);

Vista la nota Prof. n. J2.2021.0085148 del 27 maggio 2021 con cui la «Casa di Orientamento Femminile COF Onlus» comunica va l'aver ottenuto il trasferimento della sede legale dell'associazione da Milano, in Via A. Lusardi n. 7 a Montano Lucino (CO), in Via Lucinasco n. 13

Acquisiti con nota Prof. n. J2.2021.0087548 del 16 giugno 2021

- il verbale di assemblea straordinaria di associazione del 11 giugno 2019, nel quale è stato deliberato il trasferimento della sede legale della «Casa di Orientamento Femminile COF Onlus» dal comune di Milano, via A. Lusardi 7, al comune di Montano Lucino (Como), via Lucinasco 13.
- il nuovo statuto che, nelle more del perfezionamento degli adempimenti prescritti dalla intervenuta Legge di riforma del Terzo Settore, di cui al d.lgs. n. 117/2017, e conseguente istituzione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), costituisce l'associazione «Casa di Orientamento Femminile COF Onlus», codice fiscale GMBRLL50H54C388J, con sede legale nel comune di Montano Lucino (Como), via Lucinasco 13, mantenendo tra le altre finalità di solidarietà sociale l'attività di assistenza sociale e socio sanitaria nei confronti di donne vittime di violenza, conformemente all'albo regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza;

Ritenuto pertanto di poter procedere all'aggiornamento dell'iscrizione della Associazione Casa di Orientamento Femminile COF Onlus», codice fiscale GMBRLL50H54C388J, di cui al decreto n. 16173/2017, in esito al trasferimento della sede legale nel comune di Montano Lucino (Como), via Lucinasco 13, rispettivamente:

- al numero 06 nella sezione B «Case Rifugio» (ALL. 1)
- al numero 04 nella sezione C «Case di Accoglienza» (ALL. 2)

dell'Albo regionale dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case di accoglienza, con efficacia dalla data di approvazione del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento, così come stabilito dal d.d.u.o. n. 9431 del 31 luglio 2017, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta di aggiornamento dell'iscrizione;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari;

Attestato che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Richiamati la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura e in particolare:

- la d.g.r. 4 aprile 2018, n. 4 «*Provvedimento organizzativo 2018*» con la quale è stato conferito alla d.ssa Clara Sabatini l'incarico di dirigente dell'Unità organizzativa Famiglia e Pari opportunità della Direzione Generale Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità, competente per la materia oggetto del presente provvedimento;
- la d.g.r. 13 gennaio 2021, n. 4185 «*Provvedimento organizzativo 2021*» con la quale è stata costituita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità;
- la d.g.r. del 22 febbraio 2021 n. 4350, «*IV Provvedimento organizzativo 2021*», con la quale, tra l'altro, è stato approvato il nuovo assetto organizzativo delle Direzioni interessate dalla riorganizzazione della Giunta di Regione Lombardia;
- la d.g.r. 17 marzo 2021 n. 4431, «*V Provvedimento Organizzativo*», con cui viene conferito alla d.ssa Clara Sabatini l'incarico di dirigente della costituitasi U.O. Famiglia, Pari Opportunità e Programmazione Territoriale, in capo alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, competente per la materia oggetto del presente atto;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e gli elenchi aggiornati sul portale istituzionale della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

DECRETA

1. di procedere all'aggiornamento dell'iscrizione della Associazione Casa di Orientamento Femminile COF Onlus», codice fiscale GMBRLL50H54C388J, di cui al decreto n. 16173/2017, in esito al trasferimento della sede legale nel comune di Montano Lucino (Como), via Lucinasco 13, rispettivamente:

- al numero 06 nella sezione B «Case Rifugio» (ALL. 1)
- al numero 04 nella sezione C «Case di Accoglienza» (ALL. 2)

dell'Albo regionale dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case di accoglienza, con efficacia dalla data di approvazione del presente provvedimento;

2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e gli elenchi aggiornati sul portale istituzionale della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it nella sezione dedicata.

Il dirigente
Clara Sabatini

----- • -----

Allegato 1)

**ALBO REGIONALE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA, DELLE CASE RIFUGIO E DELLE CASE DI ACCOGLIENZA
SEZIONE B - CASE RIFUGIO**

N. ISCR.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO SEDE LEGALE	C.A.P.	COMUNE	PROV.
1	10969830156	LA STRADA Società Cooperativa Sociale	Via G.B. Piazzetta, 2	20139	MILANO	MI
2	07501030154	La Grande Casa - Società Cooperativa Sociale Onlus	Via Petrarca, 146	20099	SESTO SAN GIOVANNI	MI
3	90013580155	Lule Onlus	Via Novara, 35	20081	ABBIATEGRASSO	MI
4	95054640123	Fondazione Felicità Morandi	Via F. Orrigoni	21100	VARESE	VA
5	93012400201	Centro di Aiuto alla Vita - Mantova Onlus	Via Vittorino da Feltre, 46	46100	MANTOVA	MN
6	01735330159	Casa di Orientamento Femminile COF Onlus	via Lucinasco 13	22070	Montano Lucino	CO
7	11062930158	Farsi Prossimo Onlus Società Cooperativa Sociale	Via S. Bernardino, 4	20122	MILANO	MI
8	97094510159	Telefono Donna Onlus	P.za Ospedale Maggiore, 3	20162	MILANO	MI
9	93034510193	Fondazione Casa Famiglia Sant'Omobono Onlus	Via degli Ippocastani, 14	26100	CREMONA	CR
10	97050480157	Centro Ambrosiano di Solidarietà (CE.A.S.) Onlus	Via Marotta n. 8	20134	MILANO	MI
11	97086840150	Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano CADMI	Via Piacenza, 14	20135	MILANO	MI
12	02117090189	LiberaMente - Percorsi di donne contro la violenza - Cooperativa sociale Onlus	C.so Garibaldi, 37/b	27100	PAVIA	PV
13	97597340153	Fondazione Somaschi Onlus	P.za XXV Aprile, 2	20121	MILANO	MI
14	03643770138	L'Una e le Altre Società Cooperativa Sociale	Via Martino Anzi, 8	22100	COMO	CO
15	00533470167	Istituto delle Suore Poverelle - Istituto Palazzolo	Via S. Bernardino, 56	24122	BERGAMO	BG
16	94502230157	Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione Coop.soc. Onlus	Via F. Lacerra, 124	20099	SESTO S.GIOVANNI	MI
17	02423550165	SIRIO Centro Servizi per le Famiglie Società Cooperativa sociale Onlus	Via Vignola, 18	24047	TREVIGLIO	BG
18	02840050122	Baobab Cooperativa Sociale	Via Zara n. 12	21049	TRADATE	VA
19	98079530170	Associazione Multietnica Terre Unite Onlus	Via Bettole, 65/a	25050	PASSIRANO	BS
20	94027160137	L'Altra Metà del Cielo - Telefono Donna di Merate	Via S. Ambrogio, 17	23807	MERATE	LC
21	04042730988	Butterfly Società Cooperativa Sociale	Via Bertoni, 6	25123	BRESCIA	BS
22	02159980180	Cooperativa Sociale KORE Onlus	Via Don Ceriotti, 19	27036	VIGEVANO	PV
23	03991940960	Novo Millennio Società Cooperativa Sociale - ONLUS	Via Zucchi, 22/b	20900	MONZA	MB
24	03856570167	GenerAzioni FA Società Cooperativa Sociale	Via Lorenzi, 9	24126	BERGAMO	BG
25	98092810179	Casa Betel 2000 Onlus	Piazza Martiri di Belfiore, 4	25121	BRESCIA	BS
26	05841850968	Fondazione Casa della Giovane Angela Clerici - Onlus	Via Magenta, 63	26900	LODI	LO

N. ISCR.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO SEDE LEGALE	C.A.P.	COMUNE	PROV.
27	07469290964	La Tua Isola Società Cooperativa Sociale S.r.l.	Via Roma, 20	20082	BINASCO	MI
28	01548440161	Cooperativa Sociale Rinnovamento Scs - Onlus	Via Saracinesca snc - Cascina Saracinesca	24051	ANTEGNATE	BG
29	01988650170	La Sorgente - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Via Brescia, 20	25018	MONTICHIARI	BS
30	93038920190	A.I.D.A. Associazione Incontro Donne Antiviolenza Onlus	Via Palestro, 34	26100	CREMONA	CR
31	80011350172	Istituto Vittoria Razzetti Onlus	Via Milano, 30	25126	BRESCIA	BS
32	08918180962	Società Cooperativa Sociale Buona Giornata	Via Colle Eghezzone, 5	26900	LODI	LO
33	04233720988	Cooperativa Sociale Il Cerchio della Luna impresa sociale	Via Francesco Baracca, 1	25128	BRESCIA	BS

Allegato 2)

**ALBO REGIONALE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA, DELLE CASE RIFUGIO E DELLE CASE DI ACCOGLIENZA
SEZIONE C - CASE DI ACCOGLIENZA**

N. ISCR.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO SEDE LEGALE	C.A.P.	COMUNE	PROV.
1	07501030154	La Grande Casa - Società Cooperativa Sociale ONLUS	Via Petrarca, 146	20099	SESTO SAN GIOVANNI	MI
2	93012400201	Centro di Aiuto alla Vita ONLUS	Via Vittorino da Feltre, 46	46100	MANTOVA	MN
3	80005710191	Società Centrale Femminile San Vincenzo Cremona Onlus	Via Bonomelli, 26	26100	CREMONA	CR
4	01735330159	Casa di Orientamento Femminile COF Onlus	Via Lucinasco, 13	22070	Como	MI
5	11062930158	Farsi Prossimo Onlus Società Cooperativa Sociale	Via S. Bernardino, 4	20122	MILANO	MI
6	93034510193	Fondazione Casa Famiglia Sant'Omobono Onlus	Via degli Ippocastani, 14	26100	CREMONA	CR
7	91012430145	Associazione Tua e le Altre	Via Garibaldi, 64	23011	ARDENNO	SO
8	97050480157	Centro Ambrosiano di Solidarietà (CE.A.S.) Onlus	Via Marotta, 8	20134	MILANO	MI
9	97597340153	Fondazione Somaschi Onlus	P.za XXV Aprile, 2	20121	MILANO	MI
10	98172940177	Associazione Rete di Daphne	Vicolo della Manica, 9/A	25049	ISEO	BS
11	00533470167	Istituto delle Suore Poverelle - Istituto Palazzolo	Via S. Bernardino, 56	24122	BERGAMO	BG
12	98037090176	Casa delle Donne - CaD Brescia	Via S. Faustino, 38	25122	BRESCIA	BS
13	94502230157	Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione Coop.soc. Onlus	Via F. Lacerra, 124	20099	SESTO SAN GIOVANNI	MI
14	94027160137	L'Altra Metà del Cielo - Telefono Donna di Merate	Via S. Ambrogio, 17	23807	MERATE	LC
15	97373660154	Mittatron Onlus	Via Gorki, 50	20092	CINISELLO BALSAMO	MI
16	02046570178	Il Mosaico Società Cooperativa Sociale Onlus	Via Montini, 151/C	25065	LUMEZZANE	BS
17	10609840151	Cooperativa Sociale Tuttinsieme	Via Dalmine, 6	20153	MILANO	MI
18	12262580157	A Stefano Casati Società cooperativa sociale - Onlus	Via Ugo Foscolo, 10/12	20081	ABBIATEGRASSO	MI
19	93042380191	Fondazione Madre Rosa Gozzoli Onlus	Via Geremia Bonomelli, 60	26100	CREMONA	CR
20	01988650170	La Sorgente - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Via Brescia, 20	25018	MONTICHIARI	BS
21	95184490167	Agathà Onlus	Via dei Celestini, 10	24121	BERGAMO	BG
22	03295120152	Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria	Via Paolo Lomazzo, 30	20154	MILANO	MI
23	00911390193	Servizi per L'Accoglienza società cooperativa sociale - ONLUS	Via S. Antonio del Fuoco, 11	26100	CREMONA	CR
24	02117090189	LiberaMente - Percorsi di donne contro la violenza - Cooperativa sociale Onlus	C.so Garibaldi, 69	27100	PAVIA	PV
25	04233720988	Cooperativa Sociale Il Cerchio della Luna impresa sociale	Via Francesco Baracca, 1	25128	BRESCIA	BS

D.d.u.o. 24 giugno 2021 - n. 8652
D.g.r.n. XI/4867 del 14 giugno 2021 approvazione bando per il sostegno dell'ordinaria attività degli enti di terzo settore

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
 DISABILITÀ, VOLONTARIATO, INCLUSIONE
 E INNOVAZIONE SOCIALE

Visti:

- la legge 6 giugno 2016 n. 106 recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera g), che prevede l'istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge stessa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della medesima legge, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;
 - il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante «Codice del Terzo settore», di seguito anche «Codice del Terzo settore» o «Codice» e, in particolare, gli articoli:
 - a) 72, comma 1, il quale prevede che il Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
 - b) 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che individua le ulteriori risorse finanziarie, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, specificamente destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzati al sostegno delle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché all'erogazione di contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali;
 - i commi 3 e 4 dell'articolo 72 e i commi 2 e 3 dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017, i quali, attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione annuale, con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché, per le risorse di cui all'articolo 73, la specifica destinazione delle stesse, e agli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi finanziabili o beneficiari delle risorse, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n.241;
 - l'atto di indirizzo adottato con il d.m. n.44 del 12 marzo 2020, in attuazione degli articoli 72 e 73 del Codice, che individua gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili, destina le risorse finanziarie disponibili, alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali, entro la cornice di accordi di programma da sottoscrivere con le Regioni e le Province autonome;
 - la d.g.r.n. XI/2930 del 09 marzo 2020, con la quale è stato approvato lo schema di accordo di programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia;
 - l'Accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale sottoscritto e trasmesso al Ministero da Regione Lombardia in data 16 marzo 2020, protocollo U1.2020.0005205 del 16 marzo 2020;
- Visti inoltre:
- il d.m. n. 93 del 7 agosto 2020, con il quale è stato approvato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali l'atto di indirizzo recante, per l'anno 2020, l'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso le risorse incrementali

assegnate dall'articolo 67 del d.l.n. 34 del 2020, convertito dalla l. n. 77 del 2020, al Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all'articolo 72 del Codice del Terzo settore;

- il d.m. n. 156 del 22 dicembre 2020, con il quale, sulla base dell'intesa sancita nella seduta del 17 dicembre 2020 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (repertorio n.225/CSR), in ragione della necessità, dettata dall'evoluzione del generale quadro epidemiologico da COVID-19, di assicurare l'adeguata implementazione a livello locale delle attività di interesse generale degli enti del Terzo settore volte a fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto, sono state apportate per l'anno 2020 modificazioni al riparto delle risorse incrementali assegnate dall'articolo 67 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, come disposto dal precedente d.m. n. 93 del 7 agosto 2020;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 8686 del 3 settembre 2020 con oggetto «Attuazione Artt. 72 e 73 del Codice del Terzo settore. Atti di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali emanati con il d.m. n. 44 del 12 marzo 2020 e con il d.m. 93 del 7 agosto 2020- Accordi di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale. Linee guida di attuazione », che prevede l'adozione da parte delle Regioni, nel rispetto dei principi di autonomia amministrativa e responsabilità nella gestione dei fondi erogati, di un'opzione di intervento che preveda, in sostituzione o in aggiunta alla modalità di sostegno alle ODV e alle APS tramite il finanziamento di progetti, forme di sostegno allo svolgimento dell'ordinaria attività statutaria riconducibile a quanto previsto dall'articolo 5 del d.lgs. n. 117/2017, escludendo qualsiasi forma di finanziamento «statico» agli enti, che si traduca in un mero trasferimento di risorse a sostegno dell'organizzazione in quanto tale, prescindendo dall'effettivo svolgimento di una o più attività di interesse generale e prevedendo altresì la necessità di individuare i soggetti beneficiari delle provvidenze economiche nel rispetto dei principi di pubblicità, par condicio e predeterminazione dei criteri di concessione;

Richiamata la d.g.r.n. XI/4867 del 14 giugno 2021 con la quale sono stati approvati lo schema di «Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la realizzazione di un bando di finanziamento allo svolgimento dell'ordinaria attività degli enti di terzo settore» e i criteri di valutazione da applicarsi per le istanze di contributo pervenute da parte degli enti del terzo settore;

Considerato che, in attuazione della d.g.r.n. XI/4867/2021 sopra richiamata è necessario approvare l'allegato A) «Bando per il sostegno dell'ordinaria attività degli Enti di Terzo settore»;

Dato atto che la dotazione finanziaria riservata al bando ammonta a complessivi € 14.066.633,00, di cui € 12.066.633,00 a carico di Regione Lombardia e € 2.000.000 a carico di Fondazione Cariplo;

Verificato che le risorse finanziarie messe a disposizione da Regione Lombardia su assegnazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ammontano complessivamente € 12.066.633,00 di cui € 7.541.646,00 stanziati con decreto n. 93 del 7 agosto 2020 e € 4.524.987,00 stanziati con decreto n. 156 del 22 dicembre 2020 a valere sul capitolo di bilancio di Regione Lombardia e.f. 2021 n. 2.0101.01.13399 potranno essere destinate esclusivamente a sostegno della Linea 1;

Vista la comunicazione del 23 giugno 2021 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r.n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Dato atto che in attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali d.lgs. 196/2003 - Regolamento UE n 2016/679 - e D.lgs. 101/2018 è stato definito lo schema della privacy by design;

Ritenuto opportuno pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi Online - www.bandiregione.lombardia.it;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Serie Ordinaria n. 26 - Lunedì 28 giugno 2021

Vista la l. r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

Per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate;

DECRETA

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegato A) «Bando per il sostegno dell'ordinaria attività degli Enti di Terzo settore»

2. che le risorse finanziarie messe a disposizione da Regione Lombardia su assegnazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ammontano complessivamente € 12.066.633,00 di cui € 7.541.646,00 stanziati con decreto n. 93 del 7 agosto 2020 e € 4.524.987,00 stanziati con decreto n. 156 del 22 dicembre 2020 a valere sul capitolo di bilancio di Regione Lombardia e.f. 2021 n. 2.0101.01.13399 potranno essere destinate esclusivamente a sostegno della Linea 1;

3. «di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.»

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi Online - www.bandiregione.lombardia.it

Il dirigente
Roberto Daffonchio

— • —



Bando per il sostegno dell'ordinaria attività degli Enti di Terzo Settore

Bando congiunto
Regione Lombardia e Fondazione Cariplo



Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione Generale del terzo settore e della
responsabilità sociale delle imprese



Regione
Lombardia

Fondazione
CARIPLO



BANDO PER IL SOSTEGNO DELL'ORDINARIA ATTIVITÀ DEGLI ENTI DI TERZO SETTORE

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

- A.1 Finalità e obiettivi
- A.2 Riferimenti normativi
- A.3 Soggetti beneficiari
- A.4 Dotazione finanziaria

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

- B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

- C.1 Presentazione delle domande
 - C.1.a. Documenti necessari per presentare la domanda
- C.2 Istruttoria
 - C.2.a. Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse
 - C.2.b. Modalità e tempi del processo
 - C.2.c. Valutazione delle domande
- C.3 Integrazione documentale
 - C.3.a. Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria
- C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione
 - C.4.a. Adempimenti post concessione

D. DISPOSIZIONI FINALI

- D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari
- D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari
- D.3 Ispezioni e controlli
- D.4 Responsabile del procedimento
- D.5 Monitoraggio dei risultati
- D.6 Trattamento dati personali
- D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti
- D.8 Diritto di accesso agli atti
- D.9 Allegati

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Il bando intende sostenere, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, lo svolgimento dell'ordinaria attività di alcuni soggetti di terzo settore, coinvolti nella crisi connessa all'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il sostegno economico volto a consentire loro la tenuta della capacità organizzativa in varia misura pregiudicata dall'emergenza e la prosecuzione delle attività di interesse generale da essi svolte.

Oggetto del contributo sono le attività di interesse generale svolte dagli enti di terzo settore ai sensi dell'art.5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Tali attività devono essere riconducibili agli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 nel rispetto degli obiettivi generali e delle aree prioritarie di intervento, di seguito individuati:

OBIETTIVI	AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO
<p>1. Porre fine ad ogni forma di povertà</p>	<p>b) rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro esposizione e vulnerabilità;</p> <p>c) promuovere attività di recupero delle eccedenze alimentari;</p> <p>d) anticipare e individuare situazioni di fragilità e di bisogno che possano coinvolgere anche fasce di popolazione particolarmente esposte (ad esempio: minori, anziani soli, persone non auto nome in situazioni di precarietà economica, ecc.);</p> <p>f) rafforzare i legami di vicinanza e di supporto anche attraverso processi di mutuo-aiuto;</p>
<p>2. Promuovere un'agricoltura sostenibile</p>	<p>c) sviluppo sostenibile del territorio rurale e miglioramento della qualità della vita delle comunità;</p> <p>d) inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale anche attraverso l'utilizzo delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura, per sviluppare le abilità e le capacità delle persone e per favorire la loro inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;</p> <p>e) educazione ambientale e alimentare, nonché salvaguardia della biodiversità;</p> <p>f) valorizzazione del patrimonio, naturale, culturale, enogastronomico e turistico del territorio;</p> <p>h) promozione e diffusione della responsabilità sociale delle imprese nelle imprese agricole e nelle comunità;</p>
<p>4. Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti</p>	<p>b) promozione della partecipazione e del protagonismo dei minori e dei giovani, perché diventino agenti del cambiamento;</p> <p>c) promozione e sviluppo dell'integrazione sociale e dell'educazione inclusiva;</p> <p>d) promozione dell'educazione allo sviluppo sostenibile, anche tramite un'educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali;</p>

OBIETTIVI	AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO
5. Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze	b) prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza fisica o mentale, lesioni o abusi, abbandono, maltrattamento o sfruttamento, compresa la violenza sessuale sui bambini e bambine, nonché adolescenti e giovani; c) promozione di relazioni fondate sul principio di uguaglianza sostanziale e di parità di diritti tra uomini e donne tenuto conto della pari dignità e delle differenze di genere (ad esempio: inserimento lavorativo e/o in attività formativa e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro);
8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti	c) sviluppo di percorsi di inclusione socio-lavorativa e di integrazione nelle comunità;
10. Ridurre le ineguaglianze	e) sostegno scolastico al di fuori dell'orario scolastico ed extra-scolastico (attività sportive, musicali, studio, ecc.); f) contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale; g) contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo e partecipato; i) sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito;
11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili	h) sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all'interno di aree urbane o extraurbane disgregate o disagiate, con particolare riferimento allo sviluppo di azioni comunitarie, di coesione, che abbiano l'obiettivo di creare legami e relazioni significative e favoriscano la partecipazione delle famiglie alla vita dei quartieri; i) sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni e dei beni confiscati alla criminalità organizzata; j) promozione e sviluppo dell'economia circolare; k) sviluppo e promozione del turismo sociale e accessibile; l) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore.

A tal fine verranno attivate due distinte linee di intervento:

Linea 1 destinata a:

- a) Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei Registri Regionali attualmente previsti dalle normative di settore (al 30 giugno 2021);
- b) Articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri Nazionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della legge n. 383/2000 (al 30 giugno 2021);

- c) Fondazioni del Terzo settore, per le quali il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, si intende assolto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) - (al 30 giugno 2021).

Linea 2 destinata a organizzazioni che presentino contemporaneamente i seguenti requisiti:

- I. abbiano beneficiato di almeno un contributo nell'ambito dei bandi e progetti della Fondazione Cariplo o delle Fondazioni di Comunità¹ attive nel territorio lombardo e collegate a Fondazione Cariplo ovvero di Fondazione Peppino Vismara, a titolo di capofila o partner, dal 1/1/2010 al 31/12/2020;
- II. siano iscritte all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) al 30 giugno 2021 o siano ONLUS di diritto², ad esclusione di quelle indicate nei punti di cui sopra a), b) e c);
- III. prevedano finalità statutarie che, oltre a quanto stabilito in via generale dal presente bando, siano riconducibili ad almeno uno dei seguenti settori:
 - ambientale;
 - artistico-culturale;
 - sociale, con esclusivo riferimento all'inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio.

A.2 Riferimenti normativi

I riferimenti normativi del presente bando sono:

- la Legge 6 giugno 2016 recante “Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” e, in particolare, l'art.1 comma 1 che prevede che le fondazioni bancarie concorrono al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale del Terzo Settore e l'articolo 9 comma 1 lettera g), che prevede l'istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui all'art. 1 della stessa legge, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale, di cui all'art. 4 comma 1 lett. b) della medesima legge, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti, promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;
- il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore”, di seguito “Codice”, e, in particolare, l'articolo 72, comma 1, il quale prevede che il Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- i commi 3 e 4, dell'art. 72 e i commi 2 e 3, dell'art. 73 dello stesso Codice che attribuiscono al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali la determinazione annuale, con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché, per le risorse di cui all'art. 73, la specifica destinazione delle stesse, e agli uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi finanziabili o beneficiari delle risorse, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.M. 93 del 07/08/2020, con il quale è stato approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'atto di indirizzo recante, per l'anno 2020, l'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso le risorse incrementali assegnate dall'articolo 67 del D.L. n.34 del 2020, convertito dalla L. n. 77 del 2020, al Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all'articolo 72 del Codice del Terzo settore;

¹ Fondazione di Comunità di Lecchese, Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova, Fondazione della Comunità Bergamasca, Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Fondazione della Comunità Bresciana, Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia, Fondazione "Pro Valtellina", Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi, Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, Fondazione Comunitaria Nord Milano, Fondazione di Comunità Milano – Citta, Sud Ovest, Sud Est, Martesana

² <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/istanze/iscrizione-allanagrafe-onlus/scheda-informativa-iscrizione-allanagrafe-onlus>

- il D.M. 156 del 22/12/2020, con il quale, sulla base dell'intesa sancita nella seduta del 17/12/2020 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (repertorio n.225/CSR), in ragione della necessità, dettata dall'evoluzione del generale quadro epidemiologico da COVID-19, di assicurare l'adeguata implementazione a livello locale delle attività di interesse generale degli enti del Terzo settore volte a fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto, sono state apportate per l'anno 2020 modificazioni al riparto delle risorse incrementali assegnate dall'articolo 67 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, come disposto dal precedente D.M. n. 93 del 7 agosto 2020;
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 8686 del 3.09.2020 con oggetto "Attuazione Artt. 72 e 73 del Codice del Terzo settore. Atti di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali emanati con il D.M. n.44 del 12.3.2020 e con il D.M. 93 del 7.8.2020- Accordi di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale. Linee guida di attuazione" che prevede l'adozione da parte delle Regioni, sempre nel rispetto dei principi di autonomia amministrativa e responsabilità nella gestione dei fondi erogati, di un'opzione di intervento che preveda, in sostituzione o in aggiunta alla modalità di sostegno alle ODV e alle APS tramite il finanziamento di progetti, forme di sostegno allo svolgimento dell'ordinaria attività statutaria riconducibile a quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 117/2017, escludendo qualsiasi forma di finanziamento "statico" agli enti, che si traduca in un mero trasferimento di risorse a sostegno dell'organizzazione in quanto tale, prescindendo dall'effettivo svolgimento di una o più attività di interesse generale e prevedendo altresì la necessità di individuare i soggetti beneficiari delle provvidenze economiche nel rispetto dei principi di pubblicità, par condicio e predeterminazione dei criteri di concessione;
- il P.R.S. della XI Legislatura Missione 12 - Diritti Sociali, Politiche Sociali, Pari opportunità e Famiglia - che prevede, tra le altre, nell'ottica di costruire una migliore lettura del bisogno e darne una efficace risposta, con l'ambizione di potenziare il livello di innovazione sociale delle politiche e delle misure adottate e sperimentali, l'utilizzo delle risorse esistenti sul Territorio, grazie alla forte sinergia con i diversi attori territoriali, con prevalenza del Terzo Settore, valorizzando i punti di forza degli interventi e operando per correggerne le criticità, nel rispetto delle diverse peculiarità e puntando alla massima valorizzazione delle specifiche progettualità, con particolare attenzione agli interventi a sostegno dell'inclusione e della coesione sociale.
- l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per il sostegno dell'ordinaria attività degli enti di terzo settore, approvato con DGR n. 4867 del 14/06/2021.

A.3 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di contributo i soggetti che **al 30 giugno 2021** possiedono i seguenti requisiti:

Linea 1:

- a) Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei Registri Regionali attualmente previsti dalle normative di settore;
- b) Articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri Nazionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della legge n. 383/2000;
- c) Fondazioni del Terzo settore, per le quali il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, si intende assolto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Linea 2 organizzazioni che presentino contemporaneamente i seguenti requisiti:

- I. abbiano beneficiato di almeno un contributo nell'ambito dei bandi e progetti della Fondazione Cariplo o delle Fondazioni di Comunità attive nel territorio lombardo e collegate a Fondazione Cariplo ovvero di Fondazione Peppino Vismara, a titolo di capofila o partner, dal 1/1/2010 al 31/12/2020;
- II. siano iscritte all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)³ o siano ONLUS di diritto, ad esclusione di quelle indicate nei punti di cui sopra a), b) e c);
- III. prevedano finalità statutarie che, oltre a quanto stabilito in via generale dal presente bando, siano riconducibili ad almeno uno dei seguenti settori:

³ L'iscrizione all'anagrafe delle Onlus deve essere antecedente il 30 giugno 2021

- ambientale;
- artistico-culturale;
- sociale, con esclusivo riferimento all'inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio.

Per entrambe le linee è inoltre obbligatorio che le organizzazioni richiedenti siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- siano state costituite entro il 1° gennaio 2018;
- abbiano sede legale o operativa sul territorio di Regione Lombardia e svolgano la propria attività sul territorio lombardo;
- abbiano un valore medio annuo dei proventi/delle entrate, risultante dai bilanci consuntivi/rendiconti di cassa approvati 2018 e 2019, superiore a euro 5.000 e inferiore a euro 1.500.000;
- svolgano attività di interesse generale, conformemente a quanto previsto all'art.5 del D. lgs 117/2017 e riferite esclusivamente agli obiettivi definiti nel paragrafo A1 (finalità e obiettivi).

Ogni soggetto può presentare una sola domanda di contributo.

A.4 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 14.066.633 di cui euro 12.066.633 a carico di Regione Lombardia ed euro 2.000.000 a carico di Fondazione Cariplo e Fondazione Peppino Vismara.

La dotazione finanziaria complessiva è così ripartita:

Linea1: euro 12.066.633 vincolata alle risorse stanziare da Regione Lombardia.

Linea 2: euro 2.000.000 vincolata alle risorse stanziare da Fondazione Cariplo e da Fondazione Peppino Vismara.

In presenza di eventuali economie non si potrà procedere con la compensazione tra le diverse linee.

Le risorse della Linea 1 indicate sono destinate, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, commi 2 e 3 del Codice, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri Regionali attualmente previsti dalle normative di settore nonché le articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della legge n. 383/2000, nonché le fondazioni del Terzo settore, per le quali il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, si intende assolto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

Le risorse del presente bando sono di natura pubblica e privata.

Per entrambe le linee, il contributo concesso sarà:

- a fondo perduto in conto esercizio 2021;
- fino a un massimo del 50% della media dei proventi/delle entrate risultanti dai bilanci consuntivi/rendiconti di cassa approvati 2018 e 2019 e comunque fino a un massimo di euro 40.000;
- proporzionale al punteggio ottenuto in graduatoria.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione deve essere presentata dal Legale Rappresentante esclusivamente online attraverso l'area riservata del sito di Fondazione Cariplo www.fondazionecariplo.it a partire

da giovedì 1° luglio 2021, ore 10.00, entro e non oltre giovedì 29 luglio 2021, ore 16.00.

L'avvio della compilazione online della domanda potrà essere effettuato a partire dalla data di apertura del bando fino a lunedì 26 luglio alle ore 16:00, dopo tale data sarà possibile solo completare e inviare le domande che risultano in compilazione.

I dettagli relativi alla procedura guidata di compilazione dell'anagrafica sono disponibili al seguente link <https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/Bandi.html>, mentre sarà disponibile in area riservata a partire dalla data di apertura del bando una guida alla presentazione della richiesta di contributo.

C.1.a. Documenti necessari per presentare la domanda

La partecipazione al bando prevede per il soggetto proponente: l'aggiornamento o la creazione ex-novo della sezione anagrafica e l'integrale compilazione della sezione modulo progetto online. È possibile sin dalla data di pubblicazione del presente bando aggiornare e creare l'anagrafica, collegandosi al seguente link <https://www.fondazionecariplo.it/it/login/accedi.html>.

Il soggetto proponente deve caricare in formato elettronico tutti i documenti segnalati di seguito:

- Atto costitutivo e statuto vigente (sezione anagrafica);
- bilancio⁴ consuntivo/rendiconto di cassa approvato 2020, con nota integrativa e relazione sulla gestione, se presenti (sezione anagrafica);
- bilancio⁴ consuntivo/rendiconto di cassa approvato 2019 con nota integrativa e relazione sulla gestione, se presenti (sezione anagrafica);
- bilancio⁴ consuntivo/rendiconto di cassa approvato 2018 con nota integrativa e relazione sulla gestione, se presenti (sezione anagrafica);
- bilancio previsionale 2021, per gli enti tenuti a redigerlo per statuto o per legge (sezione anagrafica);
- lettera accompagnatoria firmata dal Legale Rappresentante (sezione modulo progetto).

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del DPR 642/1972 allegato B) art. 8 comma 3.

C.2 Istruttoria

C.2.a. Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria: le domande saranno valutate in base al punteggio totale conseguito su un **massimo di 100 punti per entrambe le linee**.

Terminata la fase di valutazione delle domande pervenute verrà definita la graduatoria dei soggetti ammessi e finanziati e dei soggetti non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei soggetti non ammissibili a contributo (risultanti dall'esito dei controlli effettuati sui soggetti finanziabili).

C.2.b. Modalità e tempi del processo

L'approvazione della graduatoria avverrà entro il 30 novembre 2021, con le seguenti modalità:

- assegnazione dei punteggi sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti e dei parametri di valutazione specificati nel successivo punto C.2.c;

⁴ Nel caso di enti non tenuti per statuto o per legge a redigere un bilancio, è indispensabile la presentazione di rendiconti di cassa, per tutte le annualità richieste, volti ad evidenziare le entrate e le uscite, firmati in calce dal Legale Rappresentante.

- verifica, per le domande proposte a contributo, dell'ammissibilità dei soggetti richiedenti sulla base dei requisiti specificati nel precedente punto A.3;
- controllo delle dichiarazioni rese (relative ai parametri di valutazione specificati nel successivo punto C.2.c), su un campione pari ad almeno il 10% delle domande finanziabili.

Il soggetto che a seguito dei controlli dovesse aver reso dichiarazioni non rispondenti al vero sarà ritenuto non finanziabile.

L'istruttoria delle domande di contributo pervenute nell'ambito del Bando sarà svolta dai referenti del Bando incaricati da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia e successivamente condivisa con una Commissione paritetica composta da quattro membri, di cui due designati dalla Regione e due dalla Fondazione.

C.2.c. Valutazione delle domande

Verrà svolta la verifica dell'ammissibilità formale delle domande e la valutazione di merito.

Sono cause di inammissibilità:

- costituzione dell'organizzazione proponente dopo il 1° gennaio 2018;
- sede legale o operativa al di fuori del territorio di Regione Lombardia;
- non operatività nel territorio lombardo;
- valore medio annuo dei proventi/delle entrate 2018 e 2019 inferiore a euro 5.000;
- valore medio annuo dei proventi/delle entrate 2018 e 2019 superiore a euro 1.500.000;
- tipologia di ente richiedente diversa da quelle previste dal bando;
- tipologia di attività svolta diversa da quelle previste dal bando;
- incompletezza e/o non conformità della documentazione.

La valutazione di merito delle domande ammissibili si baserà sull'applicazione dei criteri di seguito riportati.

Nell'applicazione dei singoli criteri di merito, per una maggiore comparabilità tra tipologie di organizzazioni simili, si terrà conto anche delle diverse dimensioni economiche degli enti richiedenti.

CRITERIO	MODALITA' di ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI (all'interno di ciascun gruppo omogeneo di enti)	Peso percentuale	
		LINEA 1 ODV - APS	LINEA 1 FONDAZIONI LINEA 2
1 - Equilibrio economico pre-pandemia (media risultato esercizio nel 2018 e nel 2019) sulla base dei bilanci/rendiconti di cassa 2018 e 2019	Sarà attribuito un punteggio pari a zero agli enti con una media dei risultati d'esercizio negativa; per gli altri enti, maggiore sarà la media del risultato d'esercizio, maggiore sarà il punteggio attribuito	20	20
2 - Ammontare delle perdite/disavanzo registrate nel 2020 sulla base del bilancio/rendiconto di cassa 2020	Sarà attribuito un punteggio pari a zero agli enti che non avranno registrato perdite/ disavanzo nel 2020; per gli altri enti, maggiore sarà la perdita/disavanzo, maggiore sarà il punteggio attribuito	30	30

Serie Ordinaria n. 26 - Lunedì 28 giugno 2021

CRITERIO	MODALITA' di ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI (all'interno di ciascun gruppo omogeneo di enti)	Peso percentuale	
		LINEA 1 ODV - APS	LINEA 1 FONDAZIONI LINEA 2
3 - Diminuzione dei proventi/entrate nel 2020 (rispetto alla media del biennio precedente 2018-2019), sulla base dei bilanci/rendiconti di cassa 2018-2019 e 2020	Agli enti che non avranno registrato una riduzione dei proventi/entrate sarà attribuito un punteggio pari a zero; per gli altri enti, maggiore sarà stata la riduzione dei proventi/entrate nel 2020 rispetto alla media 2018-2019, maggiore sarà il punteggio attribuito	30	30
4 - Numero preferenze 5X1000 anno 2019 risultante dall'Agenzia delle Entrate	Agli enti che non hanno ricevuto preferenze 5x1000 sarà attribuito un punteggio pari a zero; per gli altri enti, maggiore sarà il numero di preferenze ricevute, maggiore sarà il punteggio attribuito	10	20
5 - solo per la LINEA 1 - ODV: numero di volontari iscritti nel registro dei volontari come dichiarato in sede di ultimo mantenimento dei requisiti di iscrizione al registro regionale/provinciale delle ODV (scadenza ottobre 2020 riferita all'attività del 2019) - APS: numero soci persone fisiche) come dichiarato in sede di ultimo mantenimento dei requisiti di iscrizione al registro regionale/provinciale delle APS (scadenza ottobre 2020 riferita all'attività del 2019)	Maggiore sarà il numero di volontari (per le ODV) o soci (per le APS), maggiore sarà il punteggio attribuito	10	//
TOTALE		100	100

A parità di punteggio nella graduatoria di merito, in riferimento alla Linea 1, si terrà conto dell'ordine progressivo di arrivo delle domande di contributo.

A parità di punteggio nella graduatoria di merito, in riferimento alla Linea 2, saranno privilegiati gli enti che non hanno ricevuto un contributo sul bando LETSGO 2020 di Fondazione Cariplo.

Congiuntamente all'applicazione dei criteri di merito sopra indicati, nella formulazione della graduatoria verrà garantita una distribuzione di contributi pari ad almeno 300.000 euro su base provinciale. Per la distribuzione territoriale si farà riferimento alla sede legale degli enti richiedenti; per le organizzazioni con sede legale al di fuori del territorio di riferimento del Bando, si farà riferimento alla sede operativa. Resta inteso che la quota minima provinciale indicata verrà garantita solo se si avranno richieste ammissibili di almeno pari importo.

Il contributo concedibile non potrà superare il 50% della media dei proventi/delle entrate risultanti dai bilanci

consuntivi/rendiconti di cassa approvati 2018 e 2019 e in ogni caso non potrà superare 40.000 euro; sarà inoltre calcolato in modo proporzionale al punteggio ottenuto in graduatoria.

C.3 Integrazione documentale

Regione Lombardia e Fondazione Cariplo si riservano la facoltà di chiedere ai soggetti chiarimenti e/o integrazioni, fissando i termini per la risposta. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

L'assenza o la non conformità dei documenti richiesti dal bando non può essere sanata tramite richiesta di integrazioni documentali e comporta l'inammissibilità formale della domanda.

C.3.a. Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Entro il 30 novembre 2021 il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo e il Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia approveranno con propri provvedimenti la graduatoria dei soggetti ammessi e finanziati e dei soggetti non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei soggetti non ammissibili a contributo (risultanti dall'esito dei controlli effettuati sui soggetti finanziabili).

La graduatoria verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sui siti di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, specificando l'entità del contributo; gli esiti saranno inoltre trasmessi con apposita comunicazione al rappresentante legale del soggetto richiedente.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

Il bando è strutturato come segue:

FASI	TEMPISTICHE
PRESENTAZIONE DOMANDE	1° luglio – 29 luglio 2021 1°- 26 luglio ore 16:00: avvio compilazione delle richieste di contributo, dopo tale data sarà possibile solo completare e inviare le domande che risultano in compilazione
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA	Entro 30 novembre 2021

C.4.a. Adempimenti post concessione

I contributi assegnati saranno liquidati in un'unica soluzione, a seguito dell'accettazione del contributo medesimo e delle regole di erogazione da parte dei beneficiari da effettuarsi sulla piattaforma di Fondazione Cariplo.

L'importo da erogare sarà arrotondato, così come previsto dall'art. 5 della l.r. 19/2014 "Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale" con la seguente modalità:

- all'unità di euro inferiore nel caso di importo dovuto totale con decimali compresi tra 0 e 49.
- all'unità di euro superiore nel caso di importo dovuto totale con decimali compresi tra 50 e 99.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I beneficiari hanno l'obbligo di:

- rispettare le prescrizioni contenute nel Bando e, in particolare, la tempistica stabilita;
- conservare per un periodo di 5 anni dalla data di assegnazione del contributo la documentazione sull'attività svolta;

- consentire l'attuazione dei controlli che RL e MLPS potranno disporre in relazione alla erogazione del contributo;
- comunicare tempestivamente eventuale variazione del rappresentante legale.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

I competenti organi di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo provvederanno a dichiarare la decadenza/revoca del contributo concesso in caso di:

- rilascio di dichiarazioni mendaci;
- impedimento da parte dei beneficiari al regolare svolgimento delle procedure di controllo.

La perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al paragrafo A.3 (ad esempio variazioni statutarie che comportino la cancellazione dell'iscrizione dai registri) deve essere comunicata entro e non oltre 15 giorni alle caselle sap@pec.fondazionecariplo.it e Famiglia@pec.regione.lombardia.it

La rinuncia, motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta del contributo, deve essere comunicata a Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, ai seguenti indirizzi sap@pec.fondazionecariplo.it e Famiglia@pec.regione.lombardia.it

D.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia e Fondazione Cariplo si riservano la possibilità di effettuare specifici controlli a campione nell'ambito dell'istruttoria formale (almeno il 10% delle domande finanziabili), prima della pubblicazione della graduatoria.

Ulteriori controlli sono previsti sulle dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante anche mediante l'utilizzo di banche dati e sulla documentazione presentata da parte del soggetto in tutte le fasi del processo. Regione Lombardia e Fondazione Cariplo si riservano inoltre di verificare l'impiego delle somme erogate.

Sono infine previsti controlli ispettivi eseguiti da funzionari di Regione Lombardia formalmente incaricati presso la sede legale del soggetto beneficiario.

In tale fase il Legale Rappresentante o suo delegato, è tenuto a consentire le procedure di controllo, ad esibire gli originali della documentazione richiesta, pena la revoca del contributo assegnato e, se già liquidato, la conseguente restituzione della somma ricevuta, maggiorata degli interessi legali.

D.4 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento di cui al presente bando e delle procedure ad esso conseguenti è il dirigente pro tempore della Struttura Volontariato e Terzo Settore – Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano.

I referenti per Fondazione Cariplo sono il Direttore pro-tempore Area Servizi alla Persona, e – limitatamente all'istruttoria amministrativa della rendicontazione - il Direttore pro-tempore Area Gestione Erogazioni.

D.5 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, l'indicatore è Domande ammesse / presentate.

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali disponibile per visione e accettazione nel momento in cui si avvia la compilazione del modulo progetto.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente bando verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi Online - www.bandiregione.lombardia.it e sul sito di Fondazione Cariplo www.fondazionecariplo.it - Sezione Contributi/Bandi, dove saranno disponibili anche le risposte alle domande frequenti (FAQ).

Per informazioni sui contenuti del Bando e sugli adempimenti necessari è possibile scrivere una mail all'indirizzo

BandoTerzoSettore@Regione.Lombardia.it (per le richieste di contributo riferite alla Linea 1)

BandoTerzoSettore@fondazionecariplo.it (per le richieste di contributo riferite alla Linea 2)

Per le richieste di assistenza tecnica relative alla piattaforma di Fondazione Cariplo è possibile contattare la mail Support@fondazionecariplo.it operativa negli orari di ufficio.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012, n. 1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	Bando per il sostegno dell'ordinaria attività degli Enti di Terzo settore
DI COSA SI TRATTA	Il bando intende sostenere, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, lo svolgimento dell'ordinaria attività di soggetti di terzo settore, coinvolti nella crisi connessa all'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il sostegno economico volto a consentire loro la tenuta della capacità organizzativa in varia misura pregiudicata dall'emergenza e la prosecuzione delle attività di interesse generale da essi svolte. Oggetto del contributo sono le attività di interesse generale svolte dagli enti di terzo settore ai sensi dell'art.5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
TIPOLOGIA	Contributo a fondo perduto
CHI PUÒ PARTECIPARE	Il bando prevede due distinte linee di finanziamento: Linea 1 destinata a: <ol style="list-style-type: none"> a) Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei Registri Regionali attualmente previsti dalle normative di settore, al 30 giugno 2021; b) Articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri Nazionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della legge n. 383/2000, al 30 giugno 2021; c) Fondazioni del Terzo settore, per le quali il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, si intende assolto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), al 30 giugno 2021. Linea 2 destinata a organizzazioni che presentino contemporaneamente i seguenti requisiti: <ol style="list-style-type: none"> I. abbiano beneficiato di almeno un contributo nell'ambito dei bandi e progetti della Fondazione Cariplo o delle Fondazioni

	<p>di Comunità⁵ attive nel territorio lombardo e collegate a Fondazione Cariplo ovvero di Fondazione Peppino Vismara, a titolo di capofila o partner, dal 1/1/2010 al 31/12/2020;</p> <p>II. siano iscritte all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) al 30 giugno 2021 o siano ONLUS di diritto⁶, ad esclusione di quelle indicate nei punti di cui sopra a), b) e c);</p> <p>III. prevedano finalità statutarie che, oltre a quanto stabilito in via generale dal presente bando, siano riconducibili ad almeno uno dei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ambientale; - artistico-culturale; - sociale, con esclusivo riferimento all'inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio.
RISORSE DISPONIBILI	<p>Le risorse disponibili complessive ammontano a euro 14.066.633 di cui euro 12.066.633 a carico di Regione Lombardia ed euro 2.000.000 a carico di Fondazione Cariplo e Fondazione Peppino Vismara.</p> <p>La dotazione finanziaria complessiva è così ripartita:</p> <p>Linea1: euro 12.066.633 vincolata alle risorse stanziare da Regione Lombardia.</p> <p>Linea 2: euro 2.000.000 vincolata alle risorse stanziare da Fondazione Cariplo e da Fondazione Peppino Vismara.</p>
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Le risorse del presente bando sono di natura pubblica e privata.</p> <p>Per entrambe le linee, il contributo concesso sarà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a fondo perduto in conto esercizio 2021; • fino a un massimo del 50% della media dei proventi/delle entrate risultanti dai bilanci consuntivi/rendiconti di cassa approvati 2018 e 2019 e comunque fino a un massimo di euro 40.000; proporzionale al punteggio ottenuto in graduatoria
DATA DI APERTURA	10:00 del 1 /07/2021
DATA DI CHIUSURA	16:00 del 29/07/2021

⁵ Fondazione di Comunità di Lecchese, Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova, Fondazione della Comunità Bergamasca, Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Fondazione della Comunità Bresciana, Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia, Fondazione "Pro Valtellina", Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi, Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, Fondazione Comunitaria Nord Milano, Fondazione di Comunità Milano – Città, Sud Ovest, Sud Est, Martesana

⁶ <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/istanze/iscrizione-allanagrafe-onlus/scheda-informativa-iscrizione-all-anagrafe-onlus>

	1°-26 luglio ore 16:00: avvio compilazione delle richieste di contributo, dopo tale data sarà possibile solo completare e inviare le domande che risultano in compilazione
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione deve essere presentata dal Legale Rappresentante esclusivamente online attraverso l'area riservata del sito di Fondazione Cariplo www.fondazionecariplo.it
PROCEDURA DI SELEZIONE	<p>La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria: le domande saranno valutate in base al punteggio totale conseguito su un massimo di 100 punti per entrambe le linee.</p> <p>La valutazione di merito delle domande ammissibili si baserà sull'applicazione dei criteri di seguito riportati.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Equilibrio economico pre-pandemia (media risultato esercizio nel 2018 e nel 2019) sulla base dei bilanci/rendiconti di cassa 2018 e 2019 2 - Ammontare delle perdite/disavanzo registrate nel 2020 sulla base del bilancio/rendiconto di cassa 2020 3 - Diminuzione dei proventi/entrate nel 2020 (rispetto alla media del biennio precedente 2018-2019), sulla base dei bilanci/rendiconti di cassa 2018-2019 e 2020 4 - Numero preferenze 5X1000 anno 2019 risultante dall'Agenzia delle Entrate 5 - solo per la LINEA 1 <ul style="list-style-type: none"> - ODV: numero di volontari iscritti nel registro dei volontari come dichiarato in sede di ultimo mantenimento dei requisiti di iscrizione al registro regionale/provinciale delle ODV (scadenza ottobre 2020 riferita all'attività del 2019) - APS: numero soci persone fisiche) come dichiarato in sede di ultimo mantenimento dei requisiti di iscrizione al registro regionale/provinciale delle APS (scadenza ottobre 2020 riferita all'attività del 2019) <p>Terminata la fase di valutazione delle domande pervenute verrà definita la graduatoria dei soggetti ammessi e finanziati e dei soggetti non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei soggetti non ammissibili a contributo (risultanti dall'esito dei controlli effettuati sui soggetti finanziabili).</p>
INFORMAZIONI E CONTATTI	<p>Per informazioni sui contenuti del Bando e sugli adempimenti necessari è possibile scrivere una mail all'indirizzo: BandoTerzoSettore@Regione.Lombardia.it (per le richieste di contributo riferite alla Linea 1) BandoTerzoSettore@fondazionecariplo.it (per le richieste di contributo riferite alla Linea 2)</p> <p>Per le richieste di assistenza tecnica relative alla piattaforma di Fondazione Cariplo è possibile contattare la mail Support@fondazionecariplo.it operativa negli orari di ufficio.</p> <p>Indirizzi per comunicazioni:</p> <p>Indirizzo di posta elettronica certificato di Regione Lombardia: famiglia@pec.regione.lombardia.it</p>

(* La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 Diritto di accesso agli atti

L'accesso a documenti amministrativi o documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto e disciplinato dagli artt.22 e ss. della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (P.A.) che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata. Chi dall'esercizio dell'accesso veda compromesso il proprio diritto alla riservatezza (i cosiddetti controinteressati) si può opporre. I possibili esiti della richiesta di accesso sono: differimento, accoglimento o rigetto. L'Ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta ai seguenti Uffici competenti:

DIREZIONE GENERALE	FAMIGLIA SOLIDARIETA' SOCIALE DISABILITA' E PARI OPPORTUNITA'
UNITA' ORGANIZZATIVA	DISABILITA' VOLONTARIATO INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE
TELEFONO	02/6765.1
INDIRIZZO	P.zza Città di Lombardia, 1, Milano
CASELLA DI POSTA CERTIFICATA	Famiglia@pec.regione.lombardia.it
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO	dal lunedì al giovedì: 9:30 -12:30 / 14:30 -16:30; il venerdì: 9:30 -12:30

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

I rimborsi dei costi relativi alle copie richieste devono essere tramite bonifico sul c/c bancario intestato a Regione Lombardia - IBAN: IT 58 Y030 6909 7900 0000 0001918, causale "accesso L. n. 241/1990".

Si ricorda che le copie autentiche, nonché la relativa richiesta, sono soggette all'imposta di bollo. L'imposta va scontata contestualmente all'autenticazione, salvo che ricorra un'ipotesi di esenzione, da indicare in modo espresso (D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. 24.05.2005).

D.9 Allegati

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI

(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

Il/la sottoscritto/a			
(Nome Cognome)			
nato/a	_____	(___)	il _____/_____/_____
	(Comune)	(Prov.)	(gg/mm/aaaa)
residente in	_____	(___)	_____ (Numero)
	(Comune)	(Prov.)	(Via, Piazza,
tel.	_____		
	(Numero)		

Documento di identificazione

<input type="checkbox"/> Carta d'identità	<input type="checkbox"/> Passaporto	<input type="checkbox"/> Patente
n.° documento:	_____	
	(allegare fotocopia documento in corso di validità e codice fiscale)	
Data rilascio:	_____/_____/_____	Scadente il: ____/____/_____
	(gg/mm/aaaa)	(gg/mm/aaaa)
Rilasciato da:	<input type="checkbox"/> Comune	<input type="checkbox"/> Questura
		<input type="checkbox"/> Prefettura
Comune:	_____	Provincia: _____
Stato:	_____	
	(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)	

D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni

D.d.u.o. 18 giugno 2021 - n. 8391

Bando per l'erogazione di contributi per la manutenzione straordinaria e il recupero dei terrazzamenti e di elementi strutturali del paesaggio agrario nel contesto montano - Bando Terrazzamenti 2020. Rettifica del decreto n. 15988 del 17 dicembre 2020

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA INTERVENTI
DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE ENERGETICHE
E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME

Vista la d.g.r. n. 3253 del 16 giugno 2020 «Contributi per la manutenzione straordinaria e il recupero dei terrazzamenti e di elementi strutturali del paesaggio agrario nel contesto montano. Definizione di criteri e modalità di assegnazione (di concerto con l'Assessore Rolfi)»;

Richiamati i decreti del Dirigente della U. O. Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Province autonome:

- n. 8931 del 23 luglio 2020 di approvazione del «Bando Terrazzamenti 2020»;
- n. 15988 del 17 dicembre 2020, con cui è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse e finanziabili, con l'indicazione del punteggio di merito conseguito con l'applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando nonché dell'ammontare della spesa ritenuta ammissibile e del contributo riconosciuto, e con cui si è preso atto dell'elenco delle domande non ammesse ai contributi;

Dato atto che tra i beneficiari individuati nel decreto dirigenziale n. 15988/2020 (all. A) è compreso il soggetto contraddistinto con ID2333756 in relazione ad un intervento di riqualificazione di scarpate esistenti in comune di Tignale (BS), in capo alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, e che il medesimo soggetto si è profilato, in fase di inserimento di domanda di contributo, quale «persona fisica lombarda»;

Vista la comunicazione prot. n. V1.2020.0045754 del 23 dicembre 2020, con cui Regione Lombardia ha comunicato al beneficiario l'ammissione a finanziamento al fine di procedere all'accettazione del contributo attraverso la piattaforma Bandi on Line, come previsto nel paragrafo C.4.a del Bando;

Dato atto che, in fase di accettazione del contributo, è emerso che il beneficiario ID2333756 è da individuarsi quale soggetto con natura giuridica «azienda agricola - ditta individuale» anziché «persona fisica»;

Richiamate:

- la nota prot regionale n. V1.2021.0001806 del 30 gennaio 2021, con cui si è richiesto alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, soggetto competente alle istruttorie in capo all'ammissibilità dei soggetti richiedenti a valere sul bando in questione, lo svolgimento di un supplemento istruttorio finalizzato, in particolare, alla conferma dell'ammissibilità a contributo del richiedente in considerazione della propria effettiva natura giuridica;
- la nota della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano pervenuta al prot. regionale n. V1.2021.0002350 del 15 febbraio 2021, con la quale si conferma l'ammissibilità a contributo del soggetto ID2333756, sulla base dell'istruttoria condotta dalla stessa Comunità Montana;

Ritenuto opportuno, in relazione a quanto riportato nei precedenti punti, procedere con la rettifica della graduatoria delle domande ammesse a contributo modificando, nel decreto dirigenziale n. 8931 del 23 luglio 2020, la tipologia del beneficiario ID2333756 (riportato alla riga 189 dell'allegato A al medesimo decreto) da «Persona Fisica - Proprietario, Conduttore o Possessore» a «Ditta Individuale - Impresa Agricola»;

Dato atto che, in sede di istruttoria e di ammissibilità a contributo, la Comunità Montana ha proceduto all'attribuzione al soggetto richiedente del punteggio corretto previsto al punto C3.c del bando approvato con decreto dirigenziale n. 8931 del 23 luglio 2020 per la categoria «impresa agricola» e che per tale motivo la rettifica della graduatoria disposta con il presente atto non comporta variazioni né dell'importo economico del contributo ammissibile né della posizione in graduatoria del beneficiario, che peraltro non costituisce elemento discriminante, in quanto tutte le domande ammissibili sono state ammesse a contributo come da d.g.r. n. 3680 del 13 ottobre 2020;

Ritenuto di procedere, contestualmente alla rettifica di cui ai precedenti punti, con la modifica della natura del beneficiario

nella richiesta di Codice Unico Progetto, che rimane comunque invariato (CUP E26F20000240009), nonché con gli adempimenti in materia di Aiuti di Stato;

Verificato che la domanda ID2333756, ricadente nella nozione di aiuto di stato, è stata presentata da soggetto che alla data del 31 dicembre 2019 non era impresa in difficoltà;

Ritenuto, pertanto, di inquadrare tale domanda ammessa e finanziata nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19» e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020;

Visto il decreto n.115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;

Dato atto che, ai sensi del «Regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato» approvato con decreto n. 115/2017, sono stati acquisiti agli atti la «Visura aiuti» e la «Visura Deggendorf» del succitato soggetto beneficiario di contributo ed il medesimo aiuto è stato registrato in RNA con COR n. 5645784;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 n. XI/64 con particolare riferimento al risultato atteso n.24 «Governance per l'attrattività della montagna (Aree Interne, PISL e Parco dello Stelvio, Fondo regionale Comuni confinanti, Fondo Valli prealpine)», Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 7 «Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni»;

Visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 15988 del 17 dicembre 2020, che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto relativamente al dato inerente la natura giuridica del beneficiario ID2333756;

Visti la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di procedere, per le motivazioni richiamate in premessa, con la rettifica della graduatoria delle domande ammesse a contributo a valere sul bando «Contributi per la manutenzione straordinaria e il recupero dei terrazzamenti e di elementi strutturali del paesaggio agrario nel contesto montano - Bando terrazzamenti 2020» approvata con decreto dirigenziale n. 8931 del 23 luglio 2020, tramite modifica della tipologia del beneficiario ID2333756 (riportato alla riga 189 dell'allegato A al medesimo decreto) da «Persona Fisica - Proprietario, Conduttore o Possessore» a «Ditta Individuale - Impresa Agricola»;

2. di procedere, contestualmente alla rettifica di cui al punto 1, con la modifica della natura del beneficiario nella richiesta di Codice Unico Progetto, che rimane comunque invariato (CUP E26F20000240009), nonché con gli adempimenti in materia di Aiuti di Stato ;

3. di dare atto che, ai sensi del «Regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato» approvato con decreto n. 115/2017, sono stati acquisiti agli atti la «Visura aiuti» e la «Visura Deggendorf» del succitato soggetto beneficiario di contributo, ed il medesimo aiuto è stato registrato in RNA con COR n. 5645784;

4. di disporre che il presente atto sia comunicato a mezzo posta elettronica al beneficiario di cui al punto 1;

5. di dare atto che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 15988 del 17 dicembre 2020, che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente decreto relativamente al dato inerente la natura giuridica del beneficiario di cui al punto 1;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.

Il dirigente
Monica Bottino

Serie Ordinaria n. 26 - Lunedì 28 giugno 2021

G) PROVVEDIMENTI ALTRI ENTI

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato di indirizzo - Delibera n. 13 del 21 maggio 2021

Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 13 del 21 maggio 2021 - "Articoli 7 e 13 dell'Accordo Costitutivo. Approvazione del rendiconto 2020."

IL COMITATO DI INDIRIZZO

«OMISSIS»

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di approvare, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. b) del Decreto, il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2020 redatto secondo il modello di cui all'allegato 10 al Decreto, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale comprensivo di tutti i documenti citati in premessa, nel quale sono dimostrati i seguenti risultati della gestione:

1.1) in base alle risultanze del conto del bilancio, un risultato di amministrazione di €. 52.849.276,11, come di seguito determinato e composto:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2020				49.851.756,25
RISCOSSIONI	(+)	32.620.327,66	74.879.635,73	107.499.963,39
PAGAMENTI	(-)	11.768.522,03	97.790.765,11	109.559.287,14
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(=)			
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(=)			47.792.432,50
RESIDUI ATTIVI	(+)	47.431.396,75	49.744.265,59	97.175.662,34
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				-
RESIDUI PASSIVI	(-)	6.822.578,70	25.486.916,65	32.309.495,35
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			14.088.505,68
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			45.720.817,70
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) ⁽²⁾	(=)			52.849.276,11
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/20 ⁽⁴⁾				1.685.526,42
Accantonamento residui perenti al 31/12/20 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				7.887.677,93
Fondo rischi al 31/12/20				2.029.123,15
Altri accantonamenti				48.112,86
			Totale parte accantonata (B)	11.650.440,36
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				
Vincoli derivanti da trasferimenti				27.158.344,35
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				4.960.393,54
Altri vincoli				0,00
			Totale parte vincolata (C)	32.118.737,89
Parte destinata agli investimenti				
				0,00
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	2.261.386,02
			Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	6.818.711,84

1.2) in base alle risultanze del conto del bilancio, come desumibile dal prospetto di verifica degli equilibri di bilancio, Allegato 10 Decreto, un risultato di competenza D1 pari ad €. 54.100.708,23 e il rispetto dell'equilibrio di bilancio D2;

1.3) in base alle risultanze del conto economico, un risultato economico negativo dell'esercizio 2020 pari ad €. 4.216.928,15;

1.4) in base alle risultanze dello stato patrimoniale, un patrimonio netto finale dell'esercizio 2020 pari ad €. 612.598.032,67 e un fondo di dotazione pari ad €. 157.447.260,13;

2) di dare atto che il Rendiconto è corredato :

- dall'Allegato B) costituito dalla relazione di gestione del 2020, predisposta dallo stesso Direttore;

- dall'Allegato C), costituito dalla relazione, recante il parere favorevole, del Collegio dei Revisori;

3) di dare evidenza che le partecipazioni di AIPO, ai sensi della vigente normativa ed in particolare dell'Allegato 4/4 al «Decreto», non costituirebbero motivo per la redazione di un «bilancio consolidato», del quale AIPO stessa potesse essere individuata come «capo-gruppo»;

4) di attestare, infine, la necessità di redigere un bilancio consolidato, che include nel suo perimetro Consorzio Sistema Informativo Piemonte, a causa del rapporto «in house» con la stessa ed entro il 30 settembre del corrente esercizio;

5) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario:

6) di provvedere alla pubblicazione del rendiconto della gestione in forma sintetica, aggregata e semplificata, sul sito internet dell'Ente ai sensi del d.p.c.m. 22 settembre 2014 modificato con d.m. 29 aprile 2016;

7) di trasmettere i dati del Rendiconto della gestione 2020 alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP) ai sensi del d.m. 12 maggio 2016.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto nonché sul sito web dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Il presidente
Irene Priolo

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia www.agenziapo.it

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato di indirizzo - Delibera n. 14 del 21 maggio 2021
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 14 del 21 maggio 2021 - "Ratifica della Settima variazione al bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera e) dell'Accordo Costitutivo dell'Agenzia e dell'art. 15 del vigente Regolamento di Contabilità."

IL COMITATO DI INDIRIZZO

«OMISSIS»

DELIBERA

di ratificare il seguente atto direttoriale depositato presso l'Ufficio Bilancio:

- n. 453 in data 13 aprile 2021 avente ad oggetto «Settima variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023.»;

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, nonché sul sito web dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Il presidente
Irene Priolo

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia www.agenziapo.it

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato di indirizzo - Delibera n. 15 del 21 maggio 2021
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 15 del 21 maggio 2021 - "Approvazione variazione n. 2 del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022."

IL COMITATO DI INDIRIZZO

«OMISSIS»

DELIBERA

1) di approvare le variazioni e integrazioni al «Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022», come riportate nell'Allegato:

- Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: elenco degli acquisti del programma;
- Scheda C: elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati (non modificato ma riportato per completezza);

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) che le modifiche e aggiunte rispetto alla versione precedente (l'Allegato - Piano biennale degli acquisti di beni e servizi, alla citata deliberazione n. 4 del 12 febbraio 2021) siano evidenziate con apposita font in rosso mentre gli aggiornamenti siano evidenziati con apposita font in azzurro;

3) di dare atto che il «Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022», variato a seguito di quanto approvato

al punto 1) è quello riportato nell'Allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che si approva;

4) di disporre la pubblicazione del «Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022» modificato, così come innanzi approvato e allegato alla presente deliberazione, nel sito istituzionale dell'Agenzia.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, nonché sul sito web dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Il presidente
Irene Priolo

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia www.agenziapo.it

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato di indirizzo - Delibera n. 16 del 21 maggio 2021
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 16 del 21 maggio 2021 - "Approvazione del Piano 2021 - 2023 di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011."

IL COMITATO DI INDIRIZZO

«OMISSIS»

DELIBERA

1) di approvare, sempre richiamato quanto in premessa, il Piano 2021 - 2023 di razionalizzazione e riqualificazione delle spese contenuto nell'Allegato A) alla presente deliberazione, parte integrante della stessa, predisposto ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011;

2) di stabilire che a consuntivo annuale le economie derivanti dall'attuazione del Piano di razionalizzazione, certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti, saranno utilizzate nell'importo massimo del 50% per integrare il fondo delle risorse decentrate del personale di comparto di AIPO;

3) di demandare gli adempimenti necessari a dare attuazione alle misure di razionalizzazione del PdR 2021/2023 ai Dirigenti dei Servizi interessati, ivi compresa la predisposizione delle relazioni a consuntivo da sottoporre al Collegio dei Revisori per quanto di rispettiva competenza;

4) di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle RSU;

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto; nonché sul sito web dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Il presidente
Irene Priolo

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia www.agenziapo.it

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato di indirizzo - Delibera n. 17 del 21 maggio 2021
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 17 del 21 maggio 2021 - "Articolo 3 dell'Accordo Costitutivo - Aggiornamento del reticolo idrografico di competenza dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po."

IL COMITATO DI INDIRIZZO

«OMISSIS»

DELIBERA

1) di prendere atto delle d.g.r. n. X-7581 del 18 dicembre 2017 e d.g.r. n. XI/4037 del 14 dicembre 2020, relative entrambe alla consistenza del reticolo AIPO in regione Lombardia;

2) di approvare l'aggiornamento del reticolo AIPO come riportato negli allegati A (cartografia), B (reticolo ordinato per corso d'acqua e in ordine alfabetico) e C (reticolo ordinato per Direzione Territoriale Idrografica e Ufficio Operativo), costituenti parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

3) di disporre la pubblicazione nel sito INTERNET dell'Agenzia degli allegati di cui al paragrafo 2 del presente dispositivo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, nonché sul sito web dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Il presidente
Irene Priolo

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia www.agenziapo.it

Serie Ordinaria n. 26 - Lunedì 28 giugno 2021

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato di indirizzo - Delibera n. 18 del 21 maggio 2021
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 18 del 21 maggio 2021 - "Ridefinizione parziale strutture dirigenziali e relativi uffici di secondo livello."

IL COMITATO DI INDIRIZZO

«OMISSIS»

DELIBERA

- Di revisionare le strutture direzionali e di secondo livello (P.O.), come di seguito:
 - modificare le attribuzioni della struttura dirigenziale complessa DTC (come detto già ridefinita con delibera n. 24 del 30 luglio 2020) con l'assegnazione in prima ipotesi delle seguenti strutture di secondo livello (P.O.):
 - Controllo e Verifica Progetti, Autorizzazioni e Concessioni, Sostenibilità Ambiente;
 - Servizio di Piena, Presidio idraulico e Reti di monitoraggio;
 - Programmazione dei lavori e attività amministrative centrali.
 - affidare a questa Direzione (come previsto nel Progetto del 2016) ex novo la gestione delle «Grandi Opere» (su richiesta della DTI competenti per territorio), quali ad esempio: la Cassa di laminazione del Baganza e la realizzazione della nuova traversa e della nuova galleria di scarico del lago d'Idro, nonché tutte le c.d. «Attività tecniche fuori reticolo» di AIPO;
 - individuare la Struttura dirigenziale complessa «Direzione Transizione Ecologica e Mobilità dolce» - DTEM (quale evoluzione dell'ex Settore Tecnico della Navigazione le cui attuali funzioni vengono assegnate alla ridenominata Direzione Navigazione Interna, tranne la programmazione degli interventi ed il raccordo della programmazione dei lavori con i Piani Regionali di settore) con l'assegnazione in prima ipotesi delle seguenti strutture di secondo livello (P.O.), ad oggi in capo alla DTC:
 - Progetti europei
 - Centro Prove e Ricerche Boretto e Qualità aziendale
 - Mobilità dolce e promozione della fruizione degli ambiti fluviali;
 - affidare a tale Direzione l'obiettivo (2021) di «elaborare un programma di azioni di Transizione ecologica da sottoporre al Direttore, in stretta coerenza con il redigendo Piano Strategico, il PNRR e in raccordo con l'Autorità Distrettuale di Bacino del fiume Po, nell'ambito e nelle more della formalizzazione della cabina di regia prevista dal PNACC (Piano Nazionale Adattamento Cambiamenti Climatici)».
- Di dare mandato al Direttore di procedere agli adempimenti consequenziali e a quelli derivanti dal presente provvedimento (nonché eventuali ed ulteriori affinamenti, relativi agli uffici delle Posizioni Organizzative) che si rendessero necessari, dando nel contempo informazione al Nucleo di Valutazione per quanto di competenza.
- Di approvare il nuovo organigramma della macro-struttura (dirigenziale) dell'Agenzia come riportato in allegato, quale parte integrante del presente atto.
- Di fornire copia della presente alle OO.SS. rappresentative e alla RSU dell'Agenzia.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, nonché sul sito web dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Il presidente
Irene Priolo

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia www.agenziapo.it

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato di indirizzo - Delibera n. 19 del 31 maggio 2021
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 19 del 31 maggio 2021 - "Proroga dell'incarico del Dott. Ing. Luigi Mille in qualità di Direttore dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po"

IL COMITATO DI INDIRIZZO

«OMISSIS»

DELIBERA

1. Di prorogare l'incarico del Dott. Ing. Luigi Mille, in qualità di Direttore di AIPO, a parziale modifica della decisione assunta nel corso della seduta del 21 maggio 2021 citata in premessa, per il periodo dal 01 giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (31 dicembre 2021), su conforme indicazione di tutti i componenti del Comitato di Indirizzo;
2. Di dare mandato al Presidente di procedere con il perfezionamento della proroga dell'incarico;
3. Di trasmettere alla Direzione Centrale competente in materia di personale per gli adempimenti ritenuti dovuti e necessari e per l'inserimento nell'apposita sezione del fascicolo del personale;
4. Di avviare la procedura finalizzata all'individuazione stabile del Direttore dell'Agenzia, individuando la struttura competente all'istruttoria nella Direzione dell'Agenzia stessa, con il supporto della Direzione Affari Generali e Personale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto nonché sul sito web dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Il presidente
Irene Priolo

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia www.agenziapo.it

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato di indirizzo - Delibera n. 20 del 31 maggio 2021
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 20 del 31 maggio 2021 - "Attribuzione al Dott. Ing. Luigi Mille dell'incarico presso la Direzione centrale Ragioneria, Bilancio, Acquisti, Patrimonio - Prosecuzione."

IL COMITATO DI INDIRIZZO

«OMISSIS»

DELIBERA

1. Di attribuire la responsabilità dirigenziale della Direzione centrale Ragioneria, Bilancio, Acquisti e Patrimonio al Direttore Dott. Ing. Luigi Mille, in prosecuzione del precedente incarico, fino al completamento del percorso di selezione ed individuazione del soggetto affidatario dell'incarico dirigenziale stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, data della scadenza della proroga di incarico del Direttore;
2. Di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Centrale competente in materia di personale per gli adempimenti ritenuti dovuti e necessari e per l'inserimento nell'apposita sezione del fascicolo del personale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto nonché sul sito web dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Il presidente
Irene Priolo

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia www.agenziapo.it